

ORIGINALE DI VS. SPETTANZA
CHARTIS.

**POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ
CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI**

=====



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel. +39 02 5760 122, www.chartisinsurance.com - Seg. 02 5760 1220 - R.E. Imprese Milano n. 14765/00008 - R.E. Imp. Italia n. 342002 - C.F. 020742015 - P.I. n. 028143

Sede Secondaria dell' Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Defense - 34 Place des Corolles - 92200 Courcouronnes - France - Capitale Sociale Euro 4.000.000

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI

DICHIARAZIONI

Polizza nr. IFL0003934

Broker: Marsh PD (009012)

- Articolo 1: Ragione Sociale della *Contraente*
GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI UNIQA
Via S. Antonio 62/4 - 33019 Tricesimo UD
- Articolo 2: **Attività professionale:** Agenti di *Assicurazione*
- Articolo 3: **Periodo di assicurazione:**
Dalle ore 00.00 del 01/01/2011
Alle ore 24.00 del 31/12/2011
- Articolo 4: **Massimale:**
RC Professionale € 2.500.000,00 per *sinistro* e per anno e per intermediario (persona fisica/società)
RC FEO € 1.500.000,00 per *sinistro* e per anno
RC Organi Istituzionali € 1.500.000,00 per *sinistro* e per anno
- Articolo 5: **Franchigie:**
RC Professionale € 250,00 per *sinistro*
RC FEO € 500,00 per danni a cose / € 2.500,00 per danneggiato
RC Organi Istituzionali € 2.500,00 per *sinistro*
- Articolo 6: **Formazione del premio:**
Dalle ore 00.00 del 01/01/2011 alle ore 24.00 del 31/12/2011
- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Premio netto | 45.341,84 |
| Addizionali | ----- |
| Imposte 22,25 % | 10.088,56 |
| Totale | <u>55.430,40</u> |

Articolo 7: **Territorio:** Unione Europea ed Europa

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di *Assicurazione*. 1.2 Inizio e termine della garanzia Art. 4.6 Altre assicurazioni - Art. 4.11 Clausole relative alla Comunicazione Art. 4.12 Disdetta in caso di *sinistro*. Art. 4.14 Foro competente. Art. 4.15 Rinvio e scelta della legge. Art. 4.18 Nuove adesioni agenziali. Art. 6.5 Inizio e termine della garanzia

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE


CHARTIS EUROPE S.p.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

LA COASSICURATRICE

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Divisione **NOVA MAA**

Fanno parte integrante nr. 25 (compreso Allegato uno ed elenco agenzie) pagine compresa la copertina di polizza

Il versamento di € 55.430,40 è stato effettuato a mie mani il 10/03/11 MARSH S.p.A.



POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI

In considerazione del pagamento del premio e in fede alle dichiarazioni rese alla *Società assicuratrice* mediante modulistica formante parte della presente *polizza*, dei suoi allegati e del materiale qui incorporato, CHARTIS Europe S.A., qui chiamata "*Società assicuratrice*" concorda su quanto segue:

SEZIONE RC PROFESSIONALE

DEFINIZIONI


- **Assicurazione:** il contratto di *Assicurazione*;
- **Polizza:** il documento che prova l'*Assicurazione*;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'*Assicurazione*;
- **Assicurato:** ciascuno degli Intermediari assicurativi in carica all'inizio del periodo di durata stabilito in *polizza* ovvero nominati nel corso dello stesso, purché:
 - a) siano muniti di regolare contratto di agenzia conferito dalla *Società* mandante o comunque di un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti;
 - b) siano debitamente iscritti nella sezione A) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni Private;
 - c) abbiano pagato i premi previsti dalla *polizza*.

Se l'agenzia si configura come società, il termine Assicurato comprende anche i soggetti che ne hanno la responsabilità dell'attività di intermediazione, purché regolarmente iscritti nella medesima Sezione del Registro alla quale la società risulta iscritta;

Si intendono altresì assicurati i dipendenti ed i collaboratori dell'Assicurato, così come meglio dappresso definiti:

- **Dipendenti/collaboratori dell'Assicurato:** si intendono tutte le persone che, in relazione all'esercizio dell'attività agenziale, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", compresi i dirigenti, i procuratori e i produttori, i collaboratori in genere, nonché gli addetti alle vendite, comunque denominati, che siano incaricati dall'Assicurato ivi inclusi agenti principali e subagenti, che svolgono la loro attività anche al di fuori dei locali dell'agente per il quale operano.

- **Società assicuratrice:** CHARTIS EUROPE S.A.
- **Società mandante:** l'impresa di assicurazioni che ha stipulato con l'Assicurato un regolare contratto di agenzia e gli ha direttamente conferito le relative attribuzioni o che ha stipulato un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti.
La denominazione della o delle *Società* mandanti è precisata in frontespizio di *polizza*.
- **Premio:** la somma dovuta dalla *Contraente* alla *Società*;
- **Periodo di assicurazione:** si intende il periodo che intercorre tra la data di inizio di validità della *polizza*, indicata all'art. 3 delle Dichiarazioni e la data di scadenza indicata all'art. 3 delle Dichiarazioni medesime o la data di effettiva cancellazione della *polizza*;
- **Richiesta di Risarcimento:**
 - a) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite Patrimoniali o danni per i quali è prestata l'*Assicurazione*;
 - b) qualsiasi richiesta scritta da parte di persone o organizzazioni secondo la quale, nell'intenzione di dette persone o organizzazioni, uno o più Assicurati vengono ritenuti responsabili per i risultati di un qualsiasi Fatto Commesso;
 - c) qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da, o attribuibile ad un singolo Fatto Commesso sarà considerata un'unica Richiesta di Risarcimento ai fini della presente *Polizza*;
- **Perdite Patrimoniali:** qualsiasi somma per la quale l'Assicurato sia riconosciuto legalmente responsabile a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale, o altra pronuncia definitiva nei confronti dell'Assicurato, o ad accordi extragiudiziali negoziati dalla *Società assicuratrice* con l'autorizzazione scritta degli Assicurati, a condizione che tali Perdite Patrimoniali non derivino da fidejussioni, garanzie prestate, clausole penali in genere, risarcimenti a carattere punitivo o esemplare, pene pecuniarie o altre situazioni che possano essere considerate non assicurabili per legge.
Ai sensi della presente Polizza non si considerano Perdite Patrimoniali quelle relative a somme che l'Assicurato sia obbligato a rimettere alla propria Mandante a fronte dell'obbligo di rimessa dei premi assicurativi da lui incassati.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla *Società* assicuratrice in caso di sinistro;
- **Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali;



- **Attività professionale:** l'attività professionale di agente di assicurazioni, compresa l'Attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione a contribuzione definita per i trattamenti pensionistici complementari; definita, regolamentata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo: dall'art. 106 del Decreto Legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e dal Regolamento ISVAP sull'Intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551.
- **Sinistro:** si intendono il danno o la perdita patrimoniale conseguenti ad un fatto commesso durante il periodo di efficacia della polizza.
- **Fatto commesso:** qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta, o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento, o nel mancato svolgimento, dell'attività di intermediazione, inclusi, ma non limitati a:
 1. qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dagli Assicurati,
 2. qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla "privacy", compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili.

1 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella Sezione E), in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell'Attività Professionale descritta in polizza, regolamentata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo: dall'art. 106 del Decreto Legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e dal Regolamento ISVAP sull'Intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551.

1.2 Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, ovvero entro 5 anni dalla cessazione della stessa o semprechè tali richieste siano conseguenti ad atti colposi posti in essere dall'Assicurato successivamente al 31/12/2004 e anteriormente alla cessazione della presente Polizza.

Si precisa che la presente polizza opera in continuità assicurativa con la polizza numero 700069649 (Milano Assicurazioni - divisione nuova MAA) nei confronti della quale la presente opera esclusivamente in caso di esaurimento del massimale di postuma previsto da tale polizza.

1.3 Massimale

Il massimale stabilito all'articolo 4) delle Dichiarazioni rese nel frontespizio di polizza costituisce la massima somma indennizzabile per ogni sinistro e all'anno globalmente per tutti i sinistri.

1.4 Franchigia RC Professionale e Fondi Pensione

L'Assicuratore risponderà delle Perdite Patrimoniali esclusivamente qualora il danno o perdita patrimoniale superi l'ammontare della franchigia fissa ed assoluta di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza., rimanendo tale ammontare non assicurabile a carico dell'Assicurato e ciò con riferimento a tutte le Perdite Patrimoniali di cui alla presente sezione RC Professionale nei casi in cui l'indennizzo da parte della Contraente o dell'Assicurato sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

Si precisa che la franchigia RC Professionale di cui sopra non sarà da intendersi opponibile al terzo danneggiato.

Un unico ammontare di franchigia verrà applicato ai Danni o alle Perdite Patrimoniali conseguenti ad un singolo fatto commesso o a più fatti commessi connessi.

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE

2.1 Perdita di documenti

a) La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti alla perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.

b) Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti



andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dalla *Società assicuratrice* di comune accordo.

Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dichiarata, esclusi però: titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Limitatamente alla lettera b) sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.

Tale garanzia viene prestata con un sottolimito di euro 150.000,00 per sinistro e per anno.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per Richieste di Risarcimento che siano conseguenza naturale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarne e vermi in genere sui documenti stessi.

2.2 Indennità per presenze processuali

In caso l'Assicurato o un suo dipendente sia presente come testimone processuale in un procedimento giudiziale relativo ad una Richiesta di Risarcimento rientrante nelle garanzie prestate dalla presente *polizza*, la *Società assicuratrice* si obbliga a garantire all'Assicurato per ciascun giorno di presenza processuale, quanto segue:

- Euro 150,00 al giorno per socio o amministratore
- Euro 75,00 al giorno per impiegato rientrante nella definizione di Assicurato

Tale garanzia viene prestata con un massimo risarcimento pari a Euro 25.000,00 per *sinistro* e per anno.

2.3 Dolo dei dipendenti/collaboratori

L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di Legge.

2.4 Diritti d'autore e marchi di fabbrica

La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, ancorché il danno o la perdita patrimoniale siano occorsi e denunciati durante l'efficacia della polizza così come regolamentata all'art. 1.2 Inizio e termine della garanzia di cui alla Sez. 1 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE e connesse alla violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali sempreché tale violazione e/o uso non autorizzato sia stato commesso in conseguenza dell'esercizio dei servizi professionali descritti in polizza e non sia di natura dolosa.

3 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

3.1 Lesioni personali e danni a cose

L'*Assicurazione* non vale per qualsiasi sinistro per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori, per danneggiamenti a cose e per danni da furto e incendio, salvo quanto previsto dalla sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro

3.2 Diritti di brevetto

L'*Assicurazione* non vale per qualsiasi sinistro derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali.

3.3 Atti dolosi

L'*Assicurazione* non vale per qualsiasi *danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento* derivante da un qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2.3; nell'evento di un provvedimento giudiziale che riconosca qualsiasi Assicurato colpevole di una o più fattispecie costituente azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla *Società* dovranno essere restituiti da tale Assicurato;

3.4 Insolvenza

L'*Assicurazione* non vale per qualsiasi *danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento* derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell'Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di *Assicurazione*;

3.5 Richieste di risarcimento della Società Mandante:

L'*Assicurazione* vale per qualsiasi *danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento* presentate all'Assicurato dalla *Società* mandante o da *Società* controllate e/o collegate alla mandante, relativamente ai rischi oggetto della presente *polizza*.

Non vale invece per gli eventuali altri *danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento* presentati dalla mandante che non siano collegabili e direttamente conseguenti all'attività professionale così come definita alla Sezione Definizioni.

3.6 Rischio contrattuale puro:

L'*Assicurazione* non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento conseguenti a:

- i. penalità contrattuali in genere;
- ii. sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
- iii. irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
- iv. obbligazione contrattuale che non rientri nell'attività di intermediazione



3.7 Multe o ammende

L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante all'Assicurato dal pagamento di multe o ammende, contributi in genere compresi quelli sociali, provvigioni o compensi, indennità dovute ai propri dipendenti, subagenti o produttori in genere per i relativi rapporti o per qualsiasi altro motivo;

3.8 Cessazione del mandato

L'Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti commessi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia per dimissioni, rinuncia, recesso o qualunque altro motivo;

3.9 Gestioni interinali

L'Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti dei dipendenti delle Società mandanti o dei loro incaricati nel corso di gestioni interinali

3.10 Atti di ostilità

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni che si verificano o insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi;

3.11 Errori assuntivi della Mandante

L'assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da errori assuntivi della Società Mandante.

3.12 Vendita prodotti finanziari non assicurativi

L'assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario quali a titolo esemplificativo Bond e/o Lever.

L'assicurazione vale invece per qualsiasi danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, ai prodotti finanziari assicurativi, che sono da intendersi i prodotti di cui ai rami Vita di bilancio e pertanto Ramo I - Vita Umana; Ramo III - Linked; Ramo V - Capitalizzazione.

3.13 Esclusione relativa a valori futuri/rendimenti

L'Assicurazione - limitatamente all'attività di collocamento dei Fondi Pensione - non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:

- disponibilità di fondi
- proprietà immobiliari o personali
- beni e/o merci
- qualsiasi forma di investimento

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.

3.14 Esclusione relativa a servizi finanziari in genere

L'Assicurazione - limitatamente all'attività di collocamento dei Fondi Pensione - non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:

- operazioni sul capitale
- finanziamenti
- ricapitalizzazioni
- liquidazioni o vendite di beni
- azioni o quote societarie in genere

o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti.

3.15 Mancata refusione del premio

L'assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento presentata dalla mandante e/o da eventuali coassicuratori, avente per oggetto il mancato versamento di premi assicurativi che l'Assicurato sia tenuto a rendicontare e versare ai Reclamanti suddetti anche se riscossi da talune delle persone a cui fa riferimento l'articolo 2.3.

Si intendono, invece, inclusi i diversi danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento presentate dai terzi danneggiati qualora ricomprese ai sensi di polizza ex art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione.

3.16 Esclusione dal novero dei terzi

La qualifica di terzo riconosciuta anche alla mandante del contratto di agenzia, si intende abrogata limitatamente all'attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione aperti, pertanto si conviene tra le Parti che la Mandante agenziale si intende esclusa dal novero dei terzi.

Si intende altresì abrogata limitatamente all'attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione aperti, la qualifica di terzo al Fondo pensione stesso di cui viene effettuata la raccolta di fondi assicurata.



4 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

4.1 Estensione territoriale

La presente polizza terrà indenne l'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell'Attività Professionale descritta in polizza, regolamentata

dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo: dall'art. 106 del Decreto Legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e dal Regolamento ISVAP sull'Intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551, derivanti da *danni o perdite patrimoniali e/o richieste di risarcimento* fatte contro l'Assicurato che riguardino:

- I. qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio di cui all'art. 7 del frontespizio di polizza.
- II. qualsiasi Fatto Commesso che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del suindicato territorio;
- III. qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali gli Assicurati siano a qualsiasi titolo implicati.

4.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi;

- a) le persone alle quali, in base alle Definizioni di *polizza*, compete la qualifica di Assicurato;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) dipendenti dell'Assicurato che subiscano un danno durante lo svolgimento delle loro mansioni., fatto salvo quanto previsto alla successiva sezione RC/T/O

4.3 Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dal registro unico elettronico;
- in caso di radiazione;

In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della *polizza*, fatto salvo il disposto dell'art. 1.2.

In caso di radiazione dal Registro il rapporto cessa con effetto immediato, fatto salvo il disposto di cui all'art. 1.2.

4.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La *Società* assicuratrice assume fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della *Società assicuratrice* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra *Società Assicuratrice* e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La *Società* assicuratrice non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spesa di giustizia penale.

4.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o la *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.6 Altre Assicurazioni


L'Assicurato o la *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Società* assicuratrice l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro* l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri in base all'art. 1910 del Codice Civile.

4.7 Pagamento del premio

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di premio successivi, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a' sensi dell'art.1901 C.C.

4.8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.



4.9 Aggravamento del rischio

L'Assicurato o la *Contraente* deve dare comunicazione scritta alla *Società assicuratrice* di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società assicuratrice* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, in base all'art. 1898 del Codice Civile.

4.10 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società assicuratrice* è tenuta ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato in base all'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

4.11 Clausole Relative Alla Comunicazione – Denuncia di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare solamente, sempre entro 30 giorni:

- a) i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni;
- b) i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- c) i sinistri per i quali è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

4.12 Recesso in caso di Sinistro

La Società ed il *Contraente* possono recedere dall'*Assicurazione* esclusivamente ad ogni scadenza annuale, dando un preavviso scritto di almeno 90 giorni.

4.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico della *Contraente*.

4.14 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede della *Contraente*, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui assegnata la *polizza*.

4.15 Rinvio e scelta delle norme di legge

Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente *polizza* verrà effettuata secondo le leggi italiane. Qualsiasi azione relativa alla interpretazione della presente *polizza* verrà effettuata innanzi alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente *polizza* si fa comunque rinvio alla legislazione italiana.

4.16 Diritto di surrogazione

A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente *polizza*, la *Società assicuratrice* si intenderà surrogata, sino al limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la *Contraente* e l'Assicurato vantano nei confronti dei terzi o di responsabili. Nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

La *Contraente* e l'Assicurato si impegnano sin d'ora a fornire i documenti richiesti, a procedere agli adempimenti necessari e a compiere quant'altro risulti utile per il soddisfacimento di tali diritti, inclusa la predisposizione dei documenti che consentano alla *Società assicuratrice* di intentare efficacemente causa in nome della *Contraente* e/o dell'Assicurato.

4.17 Forma delle comunicazioni – clausola broker

Il *Contraente* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società Marsh S.p.A., di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto della *Contraente*, dalla precitata società, fatta eccezione per la comunicazione di disdetta che deve essere fatta direttamente al *Contraente* o alla Società. In caso di ripartizione della presente assicurazione per quote, la precitata società Marsh tratterà con la Società delegataria informandone le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta solamente eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal *Contraente* per il tramite della precitata società Marsh direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Società Delegataria o l'espressa accettazione delle modificazioni.

4.18 Nuove adesioni agenziali

Premesso che il premio minimo agenziale è fissato in Euro 200,00 per il monomandato (sono parificati al monomandato anche i seguenti mandati: Genertel ex La Venezia ed i mandati legati al ramo tutela legale ed assistenza) ed Euro 200,00 per il plurimandato e che il tasso di polizza è 0.30 per mille lordo, si intendono automaticamente assicurati, senza onere di comunicazione alla Società, tutti gli intermediari iscritti alla *Contraente*, anche quelli di nuova nomina, con effetto dalle ore 24:00:

- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI, purchè entro 120 giorni dalla stessa si iscrivano alla *Contraente* e che alla stessa pervenga la richiesta di adesione al momento della presentazione della domanda al RUI.
- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI relativa ad una voltura agenziale di intermediario già



iscritto alla Contraente, purchè entro 120 giorni dalla stessa il nuovo intermediario confermi l'iscrizione al Gruppo medesimo

Nel caso di mancata iscrizione alla Contraente, entro il termine indicato dal presente articolo, la copertura assicurativa deve intendersi priva di effetto dall'origine.

Nel caso di subentro agenziale, la garanzia riprenderà automaticamente nei confronti dell'intermediario subentrante senza versamento né rimborso di premio e senza onere di comunicazione alla Società.

La nuova adesione verrà regolata alle condizioni tutte della presente polizza ed il pagamento del premio verrà differito in sede di regolazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa la Contraente si impegna a trasmettere riepilogo dei nuovi intermediari iscritti e delle eventuali variazioni intercorse nei termini suddetti.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata alla Società.

La Società ha inoltre il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 4.19 Plurimandato

La garanzia deve intendersi valida per tutti i mandati di cui sia titolare l'Intermediario regolarmente iscritto nella sezione A del RUI e per tutte le attività di intermediazione poste in essere anche senza la presenza di un espresso mandato, e ciò in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 223 del 04/07/2006 (c.d. Decreto Bersani) convertito dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 e dal D.L. n. 7 del 31/01/07 convertito dalla Legge n. 40 del 02/04/2007.

La Contraente si impegna a trasmettere elenco agenziale riportante le Compagnie mandanti unitamente ai relativi portafogli maturati nell'esercizio immediatamente anteriore a quello di decorrenza della nuova annualità assicurativa nei termini previsti al punto 4.18.

Art 4.20 Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall'Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purchè queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

4.21 Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno. In tal caso la Contraente si impegna a fornire – non oltre i due mesi successivi alla data di scadenza – l'elenco aggiornato degli Assicurati con i relativi portafogli maturati nell'esercizio immediatamente anteriore a quello di decorrenza della nuova annualità assicurativa.

APPENDICE DELLE NORME GIURIDICHE

Le presenti norme giuridiche possono costituire utile materiale di consultazione per l'Assicurato, fermi restando gli accordi contrattuali tra le Parti:

art. 582 - 1892 - 1893 - 1894 - 1897 - 1898 - 1901 - 1910 - 1913 - 1915 - 1916 - 1917 - 2043 - 2049 - 2051 - 2053 del Codice Civile

art. 39 - 43 - 583 del Codice Penale

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

CHARTIS EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

LA COASSICURATRICE

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Divisione **NUOVA MAA**

5. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

L'assicurazione prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante il periodo di polizza.

5.1 RCT – Oggetto dell'assicurazione

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione e proprietà dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

5.2 Massimale RCT

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimale di cui all'articolo 4 del frontespizio di polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

5.3 Franchigia RCT

L'Assicuratore risponderà dei danni esclusivamente qualora il danno superi l'ammontare della franchigia di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza, rimanendo tale ammontare non assicurabile a carico dell'Assicurato e ciò con riferimento a tutti i danni in cui l'indennizzo da parte della Contraente o dell'Assicurato sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

5.4 Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modifiche per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti ed i soggetti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modifiche o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- 1) INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modifiche
- 2) INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n° 222.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

5.5 Malattie professionali:

L'Assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società assicuratrice:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.

La presente garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3. per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dopo dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di cui all'art. 4 del frontespizio di polizza.



5.6 Massimale RCO

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimale di cui all'articolo 4 del frontespizio di polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

5.7 Franchigia RCO

L'Assicuratore risponderà dei danni esclusivamente qualora il danno superi l'ammontare della franchigia di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza, rimanendo tale ammontare non assicurabile a carico dell'Assicurato e ciò con riferimento a tutti i danni in cui l'indennizzo da parte della Contraente o dell'Assicurato sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

5.8 Rischi esclusi dall'assicurazione RCT e RCO

Ferme le esclusioni di cui al punto 3. di polizza - Rischi esclusi dall'Assicurazione - si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
 - b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi: da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
 - c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
 - d) dovuti a perdita, danneggiamento o distruzione di cose o animali che siano in possesso dell'Assicurato o affidate alla sua custodia;
 - e) dovuti a spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne che non siano conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
 - f) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - h) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
 - i) derivanti dalle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
 - l) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.
- Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:
- m) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
 - n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

NORME COMUNI RCT/O

5.9 Malattie professionali precisazioni

I lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali.

5.10 Novero dei terzi:

Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori equiparati ai dipendenti, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto assimilati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

5.11 Per prestatori di lavoro si intendono:

1. I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge
2. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D. Leg. 23/02/2000 n. 38 e successive modifiche
3. I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.

5.12 Comittenza auto

La Società assicuratrice risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

5.13 Rivalsa INPS

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

MILANO ASSICURAZIONI


CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

11

Telex: 320500, Fax: 02/7690222, www.chartis.com, www.chartis.it, Impresa Milanese n° 14389/2000 - REA Milano n° 34202 - C.F. 08052010963 - P.I. 024280009

Sede Sociale della Chartis Europe S.A. - Cour de la Paix - Paris La Defense - 42 Place des Colonnades - 92000 Courcouronnes - France - Capitale Sociale: 100.000.000 €



6. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL GRUPPO AGENTI

Contraente: Gruppo Intermediari Assicurativi Uniqa.

Assicurato: Gli Associati a Gruppo Intermediari Assicurativi Uniqa che rivestono cariche previste dall'organigramma per le funzioni previste dallo Statuto nonché quelle deliberate dagli Organi Statutari.

6.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi gli associati del *Contraente*, e l'impresa di *Assicurazione* da cui gli associati ripetono il mandato, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'albo costitutivo, dallo statuto sociale, dalle deliberazioni degli organi statutari per l'esercizio delle attività previste dallo statuto.

L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori dello stesso.

6.2 Estensioni di garanzia

Le garanzie sono estese a copertura della R.C. conseguente a fatto del Segretario della Giunta Esecutiva Nazionale e dei dipendenti regolarmente iscritti nei libri contabili obbligatori, del cui operato gli Assicurati debbano rispondere a norma di legge.

La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante agli Assicurati ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli associati, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a sede della Giunta Esecutiva/Gruppo Agenti e delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai dipendenti.

Sono compresi:

- a) i rischi connessi alla organizzazione ed effettuazione di gite ed attività ricreative, convegni, congressi e simili con l'esclusione dei rischi per i quali l'*Assicurazione* è obbligatoria ai sensi della legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- b) i rischi connessi alla somministrazione di cibi e bevande anche dei distributori automatici;
- c) i rischi derivanti agli Assicurati dalla committenza per danni arrecati a terzi:
 - dalle persone cui siano stati appaltati i servizi complementari ed accessori all'attività della Giunta Esecutiva, quali, a solo titolo esemplificativo, la pulizia e la manutenzione dei locali;
 - dai dipendenti della *contraente* che svolgano mansioni presso la Giunta Esecutiva durante l'uso, per motivi di servizio, di veicoli a motore che non siano di proprietà degli assicurati o ad essi intestati al P.R.A. ovvero ad essi locati o concessi in leasing o dati in usufrutto, restando inteso che l'*Assicurazione* si estende alle persone trasportate.

Relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)", la stessa si intende operante come disciplinato alla Sezione "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO) - Art. 6 e ss."

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di cui all'art. 4 del Frontespizio di Polizza, per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

6.3 Limitazione del diritto di surroga

Nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato il diritto di surrogazione della Compagnia di cui all' art. 1916 C.C. è limitato al caso di dolo.

6.4 Esclusioni

La garanzia non vale:

- per i danni fisici a persone (morte e lesioni personali) e materiali a cose salvo quanto previsto al titolo "Estensioni di garanzia";
- per il pagamento di multe od ammende, contributi in genere compresi quelli sociali;
- per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- per insolvenza degli assicurati stessi non conseguente ad eventi coperti dalla presente polizza;
- per danni connessi ad attività non rientranti nell'ambito dell'associazione.



CONDIZIONI PARTICOLARI

6.5 Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate agli assicurati per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa sempreché relative a fatti verificatisi successivamente alla data del 31/12/2004. La copertura è valida nel caso di cessazione della carica degli assicurati anche per le richieste di risarcimento pervenute entro ventiquattro mesi dalla data di cessazione.

6.6 Denuncia dei sinistri

Il termine per la denuncia dei sinistri è di 30 giorni e decorre da quando l'assicurato ne è venuto a conoscenza.

6.7 Gestione sinistri

La Società non procederà alla liquidazione dei sinistri senza il consenso dell'Assicurato. In mancanza di approvazione da parte degli assicurati resteranno a loro carico tutte le maggiori somme (capitale, interessi e spese) che la Società sia obbligata successivamente a pagare, per sentenza o transazione.

6.8 Arbitrato

In caso di controversia sull'interpretazione delle norme di polizza, le parti si obbligano a ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (il Contraente e la Società), uno per ciascuna ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale concordato tra le parti, ove in tal caso dovrà riunirsi il Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

6.9 Massimali di assicurazione

L'Assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali interessi e spese di cui all'art. 4 del frontespizio di polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo con franchigia assoluta di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza per ogni danno, vale a dire che la Società non risponderà che per l'ecceденza rispetto al suddetto importo.

6.10 Premio di polizza

Il premio per la presente Sezione Responsabilità Civile degli Organi Istituzionali deve intendersi compreso nel premio complessivo di polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
S. C. C. C.

LA COASSICURATRICE

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Divisione NUOVA MAA



NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01/06/2011

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è sottoposto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Al sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 28 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" dal Regolamento ISVAP n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che provviammo sulla nota informativa. Eventuali patruzioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative o negli allegati alle condizioni di polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE

Informazioni Generali

- Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Assicuratore di assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di Chartis Europe S.A. France.
- Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia ha sede in Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano tel. 02 36 501 Fax. 02 36 50 222
- Sito internet: www.chartisinsurance.com
- Indirizzo di posta elettronica: it.italy@chartisinsurance.com
- Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è una compagnia assicurativa di diritto francese, soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo francese (ACPF), nonché alla vigilanza dell'ISVAP per le attività compiute in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in regime di libero stabilimento, con D.M. n. 18473 del 19.03.1990 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.03.1990; il numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione è 100012.
- Il rappresentante Generale per l'Italia pro tempore di Chartis Europe S.A. è il Dott. Marco Dalle Vacche.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Assicuratore¹

- Chartis Europe S.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro € 1.919 Milioni di cui Euro € 47 Milioni a titolo di capitale sociale ed Euro € 1.274 Milioni a titolo di riserve patrimoniali.
- L'indice di solvibilità dell'Assicuratore, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 549 %.

¹ I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano
 Tel. 02 36 501 Fax. 02 36 50 222
 Sede Sociale della Chartis Europe S.A. - Place Charles - Tour La Defense - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 120000000

FASCICOLO INFORMATIVO

(Allegato alla Nota Informativa n. 35 del 28/05/2010)

Contratto di assicurazione Rappresentanza Generale Professionista Gruppo Vita

Il presente Fascicolo informativo comprende:

- a) Note informative
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Documento di sintesi

Il Contraente prima della sottoscrizione del contratto deve prendere visione della presente Nota Informativa e delle condizioni di assicurazione.



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano
 Tel. 02 36 501 Fax. 02 36 50 222
 Sede Sociale della Chartis Europe S.A. - Place Charles - Tour La Defense - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 120000000

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.

Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo.

Avvertenza:
 In esecuzione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 2012/2000, l'Assicuratore, per la parte di polizza, è tenuto a comunicare al contraente, prima della scadenza dell'Assicurazione, l'ultima proposta di premio annuo.

Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Nel limiti ed alle condizioni di contratto, la presente polizza di assicurazione, per la Responsabilità Civile dell'agente di assicurazioni, prevede le seguenti garanzie.

1) Assicurazione RC Professionale.
 La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilemente responsabile di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali, commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.

La presente garanzia prevede altresì le seguenti estensioni.

- **Perdita di documenti.**
 La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilemente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, conseguenti alla perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere. Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il recupero dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debiti.
- **Indennità per presenza processuali.**
 In caso l'Assicurato o un suo dipendente sia presente come testimone processuale in un procedimento giudiziale relativo ad una Richiesta di Risarcimento inoltrata nelle garanzie previste dalla presente polizza, la Società assicuratrice si obbliga a garantire all'Assicurato, per ciascun giorno di presenza processuale, il pagamento delle somme assicurate per le quali si rinvia all'articolo 2.2 della Polizza.

• **Dolo dei dipendenti/collaboratori.**
 L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persona dolo quali debba rispondere ai sensi di Legge.

• **Dritti d'autore e marchi di fabbrica.**
 La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilemente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, e commesse posteriormente alla data di retroattività stabilita, concesso alla violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali, sempreché tale violazione e/o uso non autorizzato sia stato commesso in conseguenza dell'esercizio dei servizi professionali descritti in polizza e non sia di natura dolosa.

Si rinvia agli articoli 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.5, 3.12, 4.1, 4.17 e 4.20 dello Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.



Avvertenza:
 Ingaranzia assicurativa, sono assicurati i danni causati da responsabilità civile involontariamente cagionata a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali, commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.

Avvertenza:
 La presente polizza di assicurazione, per la Responsabilità Civile dell'agente di assicurazioni, prevede le seguenti garanzie.

Avvertenza:
 La garanzia assicurativa è assicurata nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilemente responsabile di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali, commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza.

Di seguito è fornito un riepilogo delle massime di applicazione di franchigia:
 Massimale € 2.500.000,00
 Richiesta di risarcimento € 1.000.000,00
 Franchigia € 10.000,00
 Danno inquinabile € 300.000,00

2) Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso i Prestatori di lavoro (RCO).

RCI. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dall'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione o, proprietà dei locali adibiti ad uffici o dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

RCO. La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilemente responsabile: (i) ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o successive modifiche per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai soggetti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione; (ii) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modifiche o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali.



Sono inoltre previste le seguenti esenzioni:

- Malattia professionale:**
L'Assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo, per questo, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
- Commutanza auto:**
La Società assicura il rapporto delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilemente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi in compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

- Rivaluta Inps:**
Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esposte dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Si rinvia agli articoli 4.1, 4.18, 5.1, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12 e 5.13 della Polizza per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Avvenenza
Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, condizioni di responsabilità della garanzia, limiti ed esclusioni che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Ai fini operativi si rinvia all'articolo 5.1 della Polizza per gli aspetti di dettaglio. Il premio di ogni Polizza è di 5,55 € (cinque euro e 55 centesimi) e si applica per ogni anno di dettaglio, oltre a quanto riportato nel riquadro alla copertura base.

Avvenenza
Le garanzie summenzionate sono escluse o massimali, franchigie o limiti di indennizzo. Ai fini operativi si rinvia all'articolo 5.1 della Polizza per gli aspetti di dettaglio. Il premio di ogni Polizza è di 5,55 € (cinque euro e 55 centesimi) e si applica per ogni anno di dettaglio, oltre a quanto già dichiarato con riferimento alla copertura base.

Avvenenza
Di seguito, vengono indicati i valori massimali di applicazione di franchigie:
Massimale: € 2.000.000,00
Riduzione di indennizzo: € 100.000,00
Franchigia: € 10.000,00
Danno islesabile: € 500.000,00

Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

Avvenenza
Es (dichiarazioni) in merito alla circostanza del contratto dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, fatto di stile di condotta o di comportamento. Si applica per gli assicurati che, al momento della sottoscrizione della Polizza, sono in possesso di un'auto che non è di proprietà dell'Assicurato. Si rinvia all'articolo 5.2 della Polizza per gli aspetti di dettaglio.



Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non acceduti dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore alla scadenza successiva ma l'Assicuratore rinuncia alla facoltà di recesso. Si rinvia agli articoli 4.9 e 4.10 della Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Avvenenza
Di seguito, sono indicate le circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

Variazione del numero di persone coinvolte;
Variazione del numero delle provvigioni;
Variazione del numero delle polizze;

Di seguito, sono indicate le altre circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:

Variazione della diminuzione del portafoglio; variazione della diminuzione delle polizze;

Premi

Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul Frontespizio della Polizza e sull'art. 4.7 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvenenza
Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'intermediario.

Rivalse

Avvenenza
L'Assicuratore si riserva la facoltà di liquidare l'indennizzo (danni) nei confronti di terzi, opponendo il proprio diritto di regresso nei confronti dell'Assicurato, qualora il rischio sia stato trasferito.



Diritto di recesso

Avvertenza:
Non sono previsti penalizzatori derivanti dal recesso.

Alla luce dell'art. 17 del decreto legislativo 10 settembre 2005, n. 201 (cd. Circolo del Contratto), il Contraente dispone di 14 giorni per recedere dal contratto senza penalizzo e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.

Il recesso deve essere comunicato con un avviso di recesso, in forma scritta, indirizzato all'Assicuratore, con il quale il Contraente dichiara di recedere dal contratto. Il diritto di recesso non può essere esercitato dopo il termine di cui all'art. 17 del decreto legislativo 10 settembre 2005, n. 201.

In caso di contratto plurimennale, a partire dall'inizio del quinto anno della garanzia, il Contraente e l'Assicurato hanno altresì facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di dare avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Legge applicabile al contratto

La legislazione italiana è quella su cui quale l'Assicuratore si basa per incassare i rapporti con il Contraente ed è quella applicabile al contratto. La lingua con la quale sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, è la lingua italiana. L'Assicuratore si impegna a comunicare con la medesima lingua con il Contraente per la durata del contratto.

Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi di tutto le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all'imposta del 22,25%.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altro imposto indiretto.



C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:
L'Assicurato deve dare avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'individuazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio del danneggiato e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. L'Assicurato deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, notizie, documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Tutte le comunicazioni riferite alla presente polizza devono essere effettuate con lettera raccomandata. Si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione del sinistro dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@chartis.insurance.com

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché dello norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamenti;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore o dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.



Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia esista già adita l'Autonomia Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

Nel caso di cui sopra, l'esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA - organismo di diritto francese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione francesi) - 26 boulevard Hausmann, 75009 Paris, Francia, Tel. + (00 33) 1 45 23 40 71, Fax + (00 33) 1 45 23 27 15, e-mail: le.mediateur@mediation-assurances.org. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all'ISVAP, all'indirizzo sopra indicato, che provvederà all'invio all'FFSA, con il preventivo consenso dell'esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'ISVAP all'esponente.

Arbitrato

Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse sono rimesse ad un arbitrato finale in diritto regolato dalla legge italiana. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo 6.8.

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplicita i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui allo Condizioni di Assicurazione.

Assicurato	nel ramo danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché il bene del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Lo due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
ISVAP	istituto di vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro olo per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento	la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro o l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivaluta	il diritto che spetta all'Assicuratore, nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Assicuratore	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

CHARTIS EUROPE S.A.
 Rappresentanza Generale per l'Italia




POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI

DICHIARAZIONI

Broker: Marsh PD (009012)

Polizza nr. IFL0003934

Articolo 1: Ragione Sociale della Contraente
GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI UNISQA
Via S. Antonio 52/4 - 33019 Treviso UD

Articolo 2: Attività professionale: Agenti di Assicurazione

Articolo 3: Periodo di assicurazione:
Dalle ore 00.00 del
Alle ore 24.00 del

Articolo 4: Massimale:
RC Professionale € per sinistro e per anno e per intermediario
(persona fisica/società)
per sinistro e per anno

Articolo 5: RC Organ. Istituzionali € per sinistro
RC Organ. Istituzionali € per sinistro

Articolo 6: Formazione del premio:
Dalle ore 00.00 del
Premio netto € per danno a cose / € per sinistro
Addizionali € per sinistro
Imposte 22,25 %
Totale € alle ore 24.00 del

Articolo 7: Territorio: Unione Europea ed Europa

Agli effetti dell'art. 1541 e 1542 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione, in forza e termine della garanzia APC, s.f. Altre assicurazioni - Art. 4.11 Clausole relative alla Commissione - Demanda di sinistro, Art. 4.13 Recesso in caso di sinistro, Art. 4.14 Foro competente, Art. 4.15 Revoca e scelta delle norme di legge, Art. 4.16 Nuove selezioni agevolate, Art. 4.17 Inizio e termine della garanzia

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Stefano Belli

LA COASSICURATRICE

Ramo puro integrativo n. 25 (compreso Allegato uno ed elenco aggiunto) pagato compresa la copertura di polizza

Il versamento di € anno effettuato a mie mani il



Chartis Europa S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Trib. Reg. n. 1, n. 1234567890 - Registro Imprese Tribunale di Milano - P.I. 01234567890 - P. I. 01234567890
Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tieri (Chieti) - Via La Piovra - 36 - 66040 Caserta - Piano - Chartis Global Emis 27/06/2010

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI

In considerazione del pagamento del premio o in fede alle dichiarazioni rese alla Società assicuratrice mediante modulistica fornita pure dalla presente polizza, dei suoi allegati e del materiale qui incorporato, CHARTIS Europe S.A., qui chiamata Società assicuratrice, concorda su quanto segue:

SEZIONE RC PROFESSIONALE

DEFINIZIONI

- Assicurazione: Il contratto di Assicurazione;
- Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione;
- Contrattante: Il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- Assicurato: ciascuno degli intermediari assicurativi in carica all'inizio del periodo di durata stabilito in polizza ovvero nominati nel corso dello stesso, purché:
 - a) siano muniti di regolare contratto di agenzia conferito dalla Società mandante o comunque di un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti;
 - b) siano debitamente iscritti nella sezione A) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, tenuto il rinvio normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni Private;
 - c) abbiano pagato i premi previsti dalla polizza.
- Se l'agenzia si configura come società, il termine Assicurato comprende anche i soggetti che ne hanno la responsabilità dell'attività di intermediazione, purché regolarmente iscritti nella medesima Sezione del Registro alla quale la società risulta iscritta.
- Si intendono altresì assicurati i dipendenti ed i collaboratori dell'Assicurato, così come meglio appresso definiti:
 - Dipendenti/collaboratori dell'Assicurato: si intendono tutte le persone che, in relazione all'esercizio dell'attività aziendale, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parzialmente subordinato o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", compresi i dirigenti, i procuratori e i produttori; i collaboratori in genere, nonché gli addetti alle vendite, comunque denominati, che siano incaricati dall'Assicurato in taluni specifici incarichi principali e subalterni, che svolgono la loro attività anche al di fuori dei locali dell'agente per il quale operano;
- Società assicuratrice: CHARTIS EUROPE S.A.
- Società mandante: l'impresa di assicurazione di cui ha stipulato con l'Assicurato un regolare contratto di agenzia e gli ha direttamente conferito le relative attribuzioni o che ha stipulato un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti.
- La denominazione della o delle Società mandanti è precisata in frontespizio di polizza.
- Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società;
- Società mandante: l'impresa di assicurazione di cui ha stipulato con l'Assicurato un regolare contratto di agenzia e gli ha direttamente conferito le relative attribuzioni o che ha stipulato un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti.
- Periodo di assicurazione: si intende il periodo che intercorre tra la data di inizio di validità della polizza, indicata all'art. 3 delle Dichiarazioni e la data di scadenza indicata all'art. 3 dello Dichiarazioni medesima o la data di effettiva cancellazione della polizza;
- Richiesta di Risarcimento:
 - a) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite Patrimoniali o danni per i quali è prevista l'Assicurazione;
 - b) qualsiasi richiesta scritta da parte di persona o organizzazione, secondo la quale, nell'intenzione di dette persona o organizzazioni, uno o più Assicurati vengono ritenuti responsabili per i risultati di un qualsiasi specifico Fatto Commesso;
 - c) qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da, o attribuibile ad un singolo Fatto Commesso sarà considerata un'unica Richiesta di Risarcimento ai fini della presente Polizza;
- Perdite Patrimoniali: qualsiasi somma per la quale l'Assicurato sia riconosciuto legalmente responsabile a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale, o altra pronuncia definitiva nei confronti dell'Assicurato, o ad accordi extragiudiziali negoziati dalla Società assicuratrice con l'autorizzazione scritta dagli Assicurati, a condizione che tali Perdite Patrimoniali non derivino da fidejussioni, garanzie prestite, clausole penali in genere, risarcimenti a carattere punitivo o esemplare, pena pecuniarie o altre situazioni che possano essere considerate non assicurabili per legge.

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Trib. Reg. n. 1, n. 1234567890 - Registro Imprese Tribunale di Milano - P.I. 01234567890 - P. I. 01234567890
Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tieri (Chieti) - Via La Piovra - 36 - 66040 Caserta - Piano - Chartis Global Emis 27/06/2010



Al sensi della presente Polizza non si considerano Perdite Patrimoniali quelle relative a somme che l'Assicurato sia obbligato a restituire alla propria Mandante a fronte dell'obbligo di rimesa dei premi assicurativi da lui inasportati.

- Informazione: la somma dovuta dalla Società assicuratrice in caso di sinistro;
- Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;

- **Attività professionale:** l'attività professionale di agente di assicurazione, compresa l'attività di raccolta delle adesioni, ai Fondi pensione a contribuzione definita per i trattamenti pensionistici complementari: deflazione, regolamentata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanate dall'Ufficio di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo: dall'art. 136 del Decreto Legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e del Regolamento ISVAP sull'intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551.
- **Stakeout:** si intendono il danno o la perdita patrimoniale conseguenti ad un fatto commesso durante il periodo di efficienza della polizza.
- **Fatto commesso:** qualsiasi reato o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta, o omissione, commessi esclusivamente nello svolgimento, o nel mancato svolgimento, dell'attività di intermediazione, inclusa, ma non limitata a:
 1. qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dagli Assicurati;
 2. qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla "privacy", compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili.

1 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero di negligenza, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella Sezione E), in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell'Attività Professionale descritta in polizza, regolamentata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanate dall'Ufficio di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo dall'art. 105 del Decreto Legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e del Regolamento ISVAP sull'intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551.

1.2 Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, ovvero entro 5 anni dalla cessazione della stessa o sempreché tali richieste siano conseguenti ad atti coperti posti in essere dall'Assicurato successivamente al 31/12/2004 e autoritativamente alla cessazione della presente Polizza.

Si precisa che la presente polizza opera in continuità assicurativa con la polizza numero 700069649 (Milito Assicurazioni - divisione nuova MAA) nei confronti della quale la presente opera esclusivamente in caso di esaurimento del massimale di positura previsto da tale polizza.

1.3 Massimale

Il massimale stabilito all'articolo 4) delle Dichiarazioni rese nel prospetto di polizza costituisce la massima somma indennizzabile per ogni sinistro e all'anno globalmente per tutti i sinistri.

1.4 Franchigia RC Professionale e Fondi Pensione

L'Assicuratore rispondente delle Perdite Patrimoniali esclusivamente qualora il danno o perdita patrimoniale superi l'ammontare della franchigia fissa ed assoluta di cui all'art. 5 del Frontespizio di polizza, rimborsando tale ammontare non assicurabile a carico dell'Assicurato e ciò con riferimento a tutte le Perdite Patrimoniali di cui alla presente sezione RC Professionale nei casi in cui l'indennizzo da parte della Contraente o dell'Assicurato sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

Si precisa che la franchigia RC Professionale di cui sopra non sarà da intendersi opponibile al terzo danneggiato.

Un unico ammontare di franchigia verrà applicato ai Danni o alle Perdite Patrimoniali conseguenti ad un singolo fatto commesso o a più fatti commessi connessi.

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE

2.1 Perdita di documenti

a) La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti alla perdita, distruzione e deterioramento, inibite derivanti dal incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persona del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.

b) Al fine di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restituito dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da firme o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dalla Società assicuratrice di comune accordo.

Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dichiarata, esclusi però: titoli di portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

L'indennizzo alla lettera b) sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.

Tale garanzia viene prestata con un sovrappiù di euro 150.000,00 per sinistro e per anno

Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per Richieste di Risarcimento che siano conseguenza materiale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di larve e vermi in genere sui documenti stessi.

2.2 Indennità per presenze processuali

In caso l'Assicurato o un suo dipendente sia presente come testimone processuale in un procedimento giudiziale relativo ad una Richiesta di Risarcimento ritenuta nelle garanzie prestare dalla presente polizza, la Società assicuratrice si obbliga a garantire all'Assicurato per ciascun giorno di presenza processuale, quanto segue:

- Euro 150,00 al giorno per socio o amministratore
- Euro 75,00 al giorno per impiegato ricambiato nella definizione di Assicurato

Tale garanzia viene prestata con un massimo risarcimento pari a Euro 25.000,00 per sinistro e per anno.

2.3 Dolo del dipendente/collaboratore

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di Legge.

2.4 Diritti d'autore e marchi di fabbrica

La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, ancorché il danno o la perdita patrimoniale siano occorsi e denunciati durante l'efficacia della polizza così come regolamentata all'art. 1.2 inizio e termine della garanzia di cui alla Sez. 1 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE e connesse alla violazione o/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali sempreché tale violazione o/o uso non autorizzato sia stato commesso in conseguenza dell'esercizio dei servizi professionali descritti in polizza e non sia di natura dolosa.

3 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

3.1 Lesioni personali e danni a cose

L'Assicurazione non vale per qualsiasi sinistro per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malumore o malori, per danneggiamenti a cose e per danni da furto e incendio, salvo quanto previsto dalla sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso i presunti di lavoro

3.2 Diritti di brevetto

L'Assicurazione non vale per qualsiasi sinistro derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali.

3.3 Altri delitti

L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da un qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2.3; nell'evento di un provvedimento giudiziale che riconosca qualsiasi Assicurato colpevole di una o più fattispecie costituenti azione dolosa e fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti da tale Assicurato.

- 3.4 **Insolvenza**
L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell'Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di Assicurazione;
- 3.5 **Richieste di risarcimento della Società Mandante**
L'Assicurazione vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato dalla Società mandante o da Società controllate e/o collegate alla mandante, relativamente ai rischi oggetto della presente polizza;
- Non vale invece per gli eventuali altri danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento presentati dalla mandante che non siano collegabili e direttamente conseguenti all'attività professionale così come definita alla Sezione Definizioni;
- 3.6 **Rischio contrattuale puro:**
L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento conseguenti a:
i. penali contrattuali in genere;
ii. sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
iii. irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- iv. obbligazione contrattuale che non ricada nell'attività di intermediazione

- 3.7 **Multe o ammende**
L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante dall'Assicurato dal pagamento di multe o ammende, contributi in genere compresi quelli sociali, provvidenti o compensi, indennità dovuti ai propri dipendenti, subagenti o produttori in genere per i relativi rapporti o per qualsiasi altro motivo;
- 3.8 **Cessazione del mandato**
L'Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato per atti o fatti commessi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia per dimissioni, rinuncia, recesso o qualunque altro motivo;
- 3.9 **Certificati Internati**
L'Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato per atti o fatti dei dipendenti delle Società mandanti e del loro incaricati nel corso di gestioni interne;
- 3.10 **Atti di ostilità**
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni che si verificano o insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di armici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- 3.11 **Errori assuntivi della Mandante**
L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da errori assuntivi della Società Mandante;
- 3.12 **Vendita prodotti finanziari non assicurativi**
L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario quali a titolo esemplificativo Bond e/o Lever;
- L'Assicurazione vale invece per qualsiasi danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, ai prodotti finanziari assicurativi, che sono da intendersi i prodotti di cui ai rami Vita di bilancio e perduto Ramo I - Vita Umana; Ramo III - Linkoil; Ramo V - Capitalizzazione.

- 3.13 **Esclusione relativa a valori fateri/prendimenti**
L'Assicurazione - limitatamente all'attività di collocamento dei Fondi Pensione - non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
• disponibilità di fondi
• proprietà immobiliari o personali
• beni e/o merci
• qualsiasi forma di investimento
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico scopo di rendimento o di interesse in genere.
- 3.14 **Esclusione relativa a servizi finanziari in genere**
L'Assicurazione - limitatamente all'attività di collocamento dei Fondi Pensione - non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria concessa a quanto segue:
• operazioni sul capitale

- finanziamenti
- riqualificazioni;
- liquidazioni o vendite di beni;
- azioni o quote societarie in genere
- o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti;
- 3.15 **Mancata refusione del premio**
L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento presentato dalla mandante e/o da eventuali coassicuratori, avvocati per oggetto il mancato versamento di premi assicurativi che l'Assicurato sia tenuto a rimborsare e versare ai Reclamanti suddetti anche se riscossi da almeno delle persone a cui fa riferimento l'articolo 23.
- Si intendono, invece, inclusi i diversi danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento presentati dai terzi danneggiati qualora rimborsate ai sensi di polizza ex art. 1.1 Oggetto dell'Assicurazione;
- 3.16 **Esclusione del novero dei terzi**
La qualifica di terzo riconosciuta anche alla mandante del contratto di agenzia, si intende abrogata limitatamente all'attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione aperti, pertanto si conviene tra le Parti che la Mandante agenziale si intende esclusa dal novero dei terzi.
- Si intende altresì abrogata limitatamente all'attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione aperti, la qualifica di terzo al Fondo pensione stesso di cui viene effettuata la raccolta di fondi assicurati.

4 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

- 4.1 **Estensione territoriale**
La presente polizza sarà indenne l'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone dei cui operati deve rispondere a norma di legge in conseguenza di un fatto connesso nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, regolamentata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo; dall'art. 106 del Decreto Legislativo recante riascisto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e dal Regolamento ISVAP sull'intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551, derivanti da danni o perdite patrimoniali e/o richieste di risarcimento fatte contro l'Assicurato che riguardano:
i. qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio di cui all'art. 7 del frontespizio di polizza;
ii. qualsiasi; Fatto Connesso che sia soggetto a legge, regolamento, o legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del suddetto territorio;
- III. qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali gli Assicurati siano a qualsiasi titolo implicati.
- 4.2 **Persone non considerate terzi**
Non sono considerati terzi:
a) le persone alle quali, in base alle Definizioni di polizza, compete la qualifica di Assicurato;
b) il coniuge i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
d) dipendenti dell'Assicurato che subiscono un danno durante lo svolgimento delle loro mansioni, fatto salvo quanto previsto alla successiva sezione RCCTO
- 4.3 **Cessazione del rapporto assicurativo**
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:
• in caso di decesso dell'Assicurato;
• in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dal registro unico elettronico;
• in caso di radiazione;
In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza, fatto salvo il disposto dell'art. 1.2.
In caso di radiazione dal Registro il rapporto cessa con effetto immediato, fatto salvo il disposto di cui all'art. 1.2.

4.4 Gestione della vertenza di danno - Spese legali
 La Società assicuratrice assume fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società assicuratrice e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società assicuratrice non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spesa di giustizia penale.

4.5 Diritto di regresso
 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o la Contrattante relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare: la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.6 Altre Assicurazioni
 L'Assicurato o la Contrattante deve comunicare per iscritto alla Società assicuratrice l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, in caso di *sinistro* l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri in base all'art. 1910 del Codice Civile.

4.7 Pagamento del premio
 L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contrattante non paga i premi o le rate di premio successivamente, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

4.8 Modifiche dell'assicurazione
 Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
4.9 Aggravamento del rischio
 L'Assicurato o la Contrattante deve dare comunicazione scritta alla Società assicuratrice di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accertati dalla Società assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, in base all'art. 1898 del Codice Civile.

4.10 Diminuzione del rischio
 Nel caso di diminuzione del rischio la Società assicuratrice è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivamente alla comunicazione dell'assicurato in base all'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di regresso.

4.11 Clausole Relative Alle Comunicazioni - Denuncia di sinistro
 In caso di sinistro l'Assicurato deve darne notizia scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio del danneggiato e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
 Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare solennemente, sempre entro 30 giorni:

- a) i sinistri per i quali ha luogo l'iscrizione a norma della legge infortuni;
- b) i sinistri morali o riparatissimi lesioni personali di particolare gravità;
- c) i sinistri per i quali è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità.

L'indempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)
4.12 Recesso in caso di Sinistro
 La Società ed il Contrattante possono recedere dall'Assicurazione esclusivamente ad ogni scadenza annuale, dando un preavviso scritto di almeno 90 giorni.

4.13 Oneri fiscali
 Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contrattante.
4.14 Foro competente
 Foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede della Contrattante, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui assegnata la polizza.

4.15 Rinvio e scelta delle norme di legge
 Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente polizza verrà effettuata secondo le leggi italiane. Qualsiasi azione relativa alla interpretazione della presente polizza verrà effettuata innanzi alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza si fa comunque rinvio alla legislazione italiana.

4.16 Diritto di surrogazione
 A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente polizza, la Società assicuratrice si intende surrogata, sino al limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la Contrattante e l'Assicurato vantano nei confronti dei terzi o di responsabili. Nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

La Contrattante e l'Assicurato si impegnano sin d'ora a fornire i documenti richiesti, a procedere agli adempimenti necessari e a compiere qualsiasi altro risultato utile per il soddisfacimento di tali diritti, inclusa la predisposizione dei documenti che consentano alla Società assicuratrice di innanzi all'eventuale causa in nome della Contrattante e/o dell'Assicurato.

4.17 Forma delle comunicazioni - clausola broker
 Il Contrattante dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società Marsh S.p.A., di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto della Contrattante, dalla predetta società, fatta eccezione per la comunicazione di disdetta che deve essere fatta direttamente al Contrattante o alla Società. In caso di ripartizione della presente assicurazione per quote, la predetta società Marsh interviene con la Società delegataria informandone le Controparti. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contrattante per il tramite della predetta società Marsh direttamente nei confronti di ciascuna Controparte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le Controparti solo dopo la firma dell'atto relativo stesso dalla Società Delegataria o l'espressa autorizzazione delle modificazioni.

4.18 Nuove adesioni agenziali
 Premesso che il premio minimo agenziale è fissato in Euro 200,00 per il monomandatario (sono purificati al monomandatario anche i seguenti mandati: Generali ex La Venezia ed i mandati legati al ramo tutela legale ed assistenza) ed Euro 200,00 per il plurimandatario e che il tasso di polizza è 0,30 per mille lordo, si intendono automaticamente assicurati, senza onere di comunicazione alla Società, tutti gli intermediari iscritti alla Contrattante, anche quelli di nuova nomina, con effetto dalle ore 24:00:

- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI, purché entro 120 giorni dalla stessa si iscriva alla Contrattante e che alla stessa pervenga la richiesta di adesione al momento della presentazione della domanda al RUI;
- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI relativa ad una vettura agenziale di intermediazione già iscritta alla Contrattante, purché entro 120 giorni dalla stessa il nuovo intermediario continui l'iscrizione al Gruppo medesimo.

Nel caso di mancata iscrizione alla Contrattante, entro il termine indicato dal presente articolo, la copertura assicurativa deve intendersi priva di effetto dall'origine.
 Nel caso di subentro agenziale, la garanzia riprendenti automaticamente nei confronti dell'intermediario subentrante senza versamento nei confronti del premio e senza onere di comunicazione alla Società.

La nuova adesione verrà regolata alle condizioni tutte della presente polizza ed il pagamento del premio verrà effettuato in sede di regolazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa, la Contrattante si impegna a trasmettere riepilogo dei nuovi intermediari iscritti e delle eventuali variazioni intercorse nei termini suddetti.
 Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata alla Società.

La Società ha inoltre il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contrattante è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 4.19 Pluriinadempimento

La garanzia deve intendersi valida per tutti i mandati di cui sia titolare l'intermediario regolarmente iscritto nella Sezione A del RUI e per tutte le attività di intermediazione poste in essere anche senza la presenza di un espresso mandato, e ciò in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 223 del 04/07/2006 (c.d. Decreto Bersani) convertito dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 e dal D.L. n. 7 del 31/01/07 convertito dalla Legge n. 40 del 02/04/2007.

La Contrattante si impegna a trasmettere elenco aggiornato riportante le Compagnie mandanti unitamente ai relativi potestà mandati nell'esercizio immediato anteriore a quello di decorrenza della nuova annualità assicurativa, nei termini previsti al punto 4.18.

Art 420 Garanzia a favore degli eredi
 In caso di morte dell'Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale in caso dell'Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

4.21 Proroga dell'Assicurazione
 In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno. In tal caso la Contraente si impegna a fornire - non oltre i due mesi successivi alla data di scadenza - l'elenco aggiornato degli Assicurati con i relativi portafogli maturati nell'esercizio immediatamente anteriore a quello di decorrenza della nuova annualità assicurativa.

APPENDICE DELLE NORME GIURIDICHE
 Le presenti norme giuridiche possono costituire utile materiale di consultazione per l'Assicurato, fermi restando gli accordi contrattuali fra le Parti:
 art. 582 - 1892 - 1893 - 1894 - 1897 - 1898 - 1901 - 1910 - 1913 - 1915 - 1916 - 1917 - 2043 - 2049 - 2051 - 2053 del Codice Civile
 art. 39 - 43 - 583 del Codice Penale

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE
CHARTIS EUROPE S.p.A.
 Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

LA COASSICURATRICE

5. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

L'assicurazione prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali o persone terze - prestatori di lavoro o dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante il periodo di polizza.

5.1 RCT - Oggetto dell'Assicurazione
 La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione o proprietà dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

5.2 Massimale RCT
 Questa specifica circoscrizione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimale di cui all'articolo 4 del frontespizio di polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

5.3 Franchigia RCT
 L'Assicuratore risponde dei danni esclusivamente qualora il danno superi l'ammontare della franchigia di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza, rinunciando alle annunciate non assicurabile a carico dell'Assicurato e ciò con riferimento a tutti i danni in cui l'indennizzo da parte della Contraente o dell'Assicurato sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

5.4 Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) Oggetto dell'Assicurazione
 La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilemente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modifiche per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti ed i soggetti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
 - 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non ricompresi nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e successive modifiche o eccedenti le prestazioni da questi previste, erogate ai prestatori di lavoro per morte o per lesioni personali.
- L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
- 1) INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modifiche
 - 2) INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n° 272.
- L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

5.5 Manto professionale
 L'Assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo, per questo, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in giudicato, esclusa comunque asbestos, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società assicuratrice:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
 2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo umano di Assicurazione.
- La presente garanzia non vale:
- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - b) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancanza osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2, cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3. per le malattie professionali che si manifestano dopo dodici mesi dopo dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di cui all'art. 4 del frontespizio di polizza.

5.6 Massimale RCO

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimale di cui all'articolo 4 del frontespizio di polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

5.7 Franchigia RCO

L'Assicuratore risponderà dei danni esclusivamente qualora il danno superi l'ammontare della franchigia di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza, rimborsando tale ammontare non assicurabile e carico dell'Assicurato e ciò con riferimento a tutti i danni in cui l'indennizzo da parte della Contraente o dell'Assicurato sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

5.8 Riscatti esclusi dall'Assicurazione RCT e RCO

Fermo le esclusioni di cui al punto 3. di polizza - Riscatti esclusi dall'Assicurazione - si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
 - b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, da opere ed installazioni in genere dopo il loro completamento e quelli consegnati ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
 - c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, navi e imbarcazioni di navigazione di manitè a motore;
 - d) dovuti a perdita, danneggiamento o distruzione di cose o animali che siano in possesso dell'Assicurato o affidate alla sua custodia;
 - e) dovuti a spargimento d'acqua o rigurgiti di fognari che non siano conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
 - f) da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti ed azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovato nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - h) a cose in genere dovuti ad assottigliamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, dall'istidido od insalubrità dei locali;
 - i) derivanti dalle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
 - j) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.
- Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:
- a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
 - b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assottimenti eccezionali dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

NOTE COMUNI RCT/O

5.9 Mandati professionali/previdenziali
I lavoratori infermi e i para-subordinati ritengono comunque esclusi dall'estensione alla malattia professionale.

5.10 Numero dei terzi
Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori para-subordinati ed i lavoratori equiparati ai dipendenti, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono dei terzi assimilati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

5.11 Per prestatori di lavoro si intendono:

1. I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge
2. I lavoratori para-subordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D. Leg. 23/02/2000 n. 38 e successive modifiche
3. I lavoratori infermi come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.

5.12 Complicità auto

La Società assicuratrice risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso inestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

5.13 Rivaluta INPS

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa coperte dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale in Italia

Scelto da

LA COASSICURATRICE

6. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL GRUPPO AGENZI

Contrattante: Gruppo Intermediari Assicurativi Unica.
Assicuratore: Gli Associati a Gruppo Intermediari Assicurativi Unica che rivestono cariche previste dall'organigramma per le funzioni previste dallo Statuto nonché quelle deliberate dagli Organi Statutari.

6.1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente e oggettivamente subite, comprese gli associati del *Comitato*, e l'impresa di *Assicurazione* da cui gli associati riprotono il mandato, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime deliberazioni di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale, dalle deliberazioni degli organi statutari per l'esercizio delle attività previste dallo statuto.
L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persona che, al momento del fatto, erano dipendenti o/o collaboratori dello stesso.

6.2 Estensioni di garanzia
La garanzia non estende a copertura della R.C. conseguente a fatto del Segretario della Giunta Esecutiva Nazionale e dei dipendenti regolarmente iscritti nei libri contabili obbligatori, dei cui operato gli Assicurati debbono rispondere a norma di legge.
La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante agli Assicurati ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli associati, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a sede della Giunta Esecutiva/Gruppo Agenti e delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai dipendenti.
Sono compresi:
a) i rischi connessi alla organizzazione ed affermazione di gite ed attività ricreative, congressi, convegni e simili con l'esclusione dei rischi per i quali l'*Assicurazione* è obbligatoria ai sensi della legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
b) i rischi connessi alla somministrazione di cibi e bevande anche dai distributori automatici;
c) i rischi derivanti agli Assicurati dalla committenza per danni arrecati a terzi:
- dalle persone cui sono stati imputati i servizi complementari ed accessori all'attività della Giunta Esecutiva, quali a solo titolo esemplificativo, la pulizia e la manutenzione dei locali;
- dai dipendenti della *compagnia* che svolgono mansioni presso la Giunta Esecutiva durante l'uso, per motivi di servizio, di veicoli a motore che non siano di proprietà degli assicurati o ad essi intestati ai P.R.A. ovvero ad essi locati o concessi in leasing o dati in usufrutto, restando inteso che l'*Assicurazione* si estende alle persone trasportate.

Relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso I prestatori di lavoro (RCO)", la stessa si intende operante come disciplinato nella Sezione "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCO) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO) - Art. 6 e ss."
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimo di cui all'art. 4 del Frontespizio di Polizza, per *sinistro* qualunque sia il numero delle persone deredute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

6.3 Limitazione del diritto di surroghe
Nel confronti dei dipendenti dell'Assicurato il diritto di surrogazione della Compagnia di cui all'art. 1916 C.C. è limitato al caso di dolo.

6.4 Esclusioni
La garanzia non vale:
- per i danni fisici a persone (morte e lesioni personali) e materiali a cose salvo quanto previsto al titolo "Estensioni di garanzia";
- per il pagamento di multe ed ammende, contributi in genere compresi quelli sociali;
- per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- per insolvenza degli assicurati stessi non conseguente ad eventi coperti dalla presente *polizza*;
- per danni connessi ad attività non ricomprese nell'ambito dell'associazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

6.5 Inizio e termine delle garanzie
L'*Assicurazione* vale per le richieste di risarcimento presentate agli assicurati per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'*Assicurazione* stessa scorporabile relative a fatti verificatisi successivamente alla data del 31/12/2004. La copertura è valida nel caso di cessazione della carica degli assicurati anche per le richieste di risarcimento pervenute entro ventiquattro mesi dalla data di cessazione.

6.6 Duratezza dei sinistri
Il termine per la denuncia dei sinistri è di 30 giorni e decorre da quando l'assicurato ne è venuto a conoscenza.

6.7 Gestione sinistri
La Società non procederà alla liquidazione dei sinistri senza il consenso dell'Assicurato. In mancanza di approvazione da parte degli assicurati restano a loro carico tutte le maggiori somme (capitali, interessi e spese) che la Società sia obbligata successivamente a pagare, per sentenza o transazione.

6.8 Arbitrato
In caso di controversia nell'interpretazione delle norme di *polizza*, le parti si obbligano a ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (*Comitato* e la Società), uno per ciascuna ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale concordato tra le parti, ove in tal caso dovrà rinviare il Collegio. Ciascuna delle parti assistete le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

6.9 Massimali di assicurazione
L'*Assicurazione* vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di cui all'art. 4 del frontespizio di *polizza* per ogni *sinistro* e per anno assicurativo con franchigia assoluta di cui all'art. 5 del frontespizio di *polizza* per ogni danno, vale a dire che la Società non risponderà che per l'entità rispetto al suddetto importo.


6.10 Premio di polizza
Il premio per la presente Sezione Responsabilità Civile degli Organi Istituzionali deve intendersi compreso nel premio complessivo di *polizza*.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza legale per l'Italia

LA COASSICURATRICE



**ALLEGATO N°1 ALLA POLIZZA N.
CLAUSOLA DELEGA E CONDELEGA**

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Società di seguito indicate.
Società CHARTIS EUROPE S.A., designata quale Coassicuratrice Delegataria
Società Nuova MAA, designata come Coassicuratrice Condelegataria.
Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.
La Contratto debitori di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le MARSH SPA, gli Assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla Spett.le CHARTIS EUROPE S.A., di conseguenza tutti i rapporti inerenti l'Assicurazione Delegataria informandone le Coassicuratrici.
Quest'ultimo saranno tenute a riconoscere come valide ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuta, dalla Delegataria per conto contante fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Spett.le MARSH SPA direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
La Delegataria provvederà inoltre a liquidare i sinistri, inclusa la quota di pertinenza delle Coassicuratrici, richiedendo successivamente alle Coassicuratrici stesse il versamento della quota di propria spettanza.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le imprese solo dopo la firma dell'atto relativo.

RIPARTO

COMPAGNIA	QUOTA	PREMIO NETTO	ADD.LI	IMPOSTA	TOTALE
CHARTIS EUROPE	75%	Euro	---	Euro	Euro
NUOVA MAA	25%	Euro	---	Euro	Euro
TOTALE	100%	Euro	---	Euro	Euro

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Unificata per l'Italia
[Signature]

LA COASSICURATRICE



Gruppo Intermediari Assicurativi UNIQA

Responsabilità Civile Professionale dell'Intermediario Assicurativo (sez. A del RUI)

Inviare il presente Modulo di Proposta ex art. 1329 c.c. scansionato a intermediari.assicurativi@marsh.com o a mezzo fax al n. 049/8285474 o a mezzo posta ordinaria a
Marsh S.p.A. - Via San Crispino, 114 - 35129 Padova



DATI ANAGRAFICI

<input type="checkbox"/> Persona Fisica	XXXX
<input type="checkbox"/> Persona Giuridica - Società	XXXX
Nato il	XXXX
Codice Fiscale /P.IVA	XXXX
Ubicazione agenzia:	XXXX
CAP	XXX
Città	XXX
Provincia di	XXX
Codice Agenzia	XXXX
E-mail	XXXX
Tel	XXXX
Fax	XXXX
Decorrenza* dalle ore 00:00 del	XX/ XX/ XXXX
Scadenza alle ore 24:00 del	XX/ XX/ XXXX
Premio lordo annuo:	X.XXX,XX
Premio lordo alla firma:	X.XXX,XX

* La garanzia ha effetto dalla data indicata, esclusivamente in caso di pagamento del relativo premio entro la medesima data. In caso contrario sarà necessario fare un nuovo preventivo/ordine per rideterminare il corretto premio dovuto.

DATI TECNICI

Contraente: Gruppo Intermediari Assicurativi UNIQA	
Polizza RC Professionale n. IFL0003934	
Compagnia: AIG Europe Limited (cod. ISVAP D907R) quota 100%	
Massimali:	RC Professionale: € 2.500.000,00 per sinistro/anno/intermediario (persona fisica/società) RCT/O: € 1.500.000,00 per sinistro/anno
Franchigie:	RC Professionale: € 250,00 per sinistro RCT: € 500,00 per danni a cose / RCO: € 2.500,00 per danneggiato
Premio lordo minimo:	€ 200,00 per il mandato principale / € 200,00 per il plurimandato
Mandati Gruppo UNIQA (UNIQA Protezione, UNIQA Previdenza, UNIQA Upv, UNIQA Salute)	
Il mandato GenerTel - Ex La Venezia e i mandati di compagnie che operano esclusivamente nei rami Tutela Legale / Assistenza sono equiparabili al mandato principale.	
	Portafoglio incassi lordi
1) Portafoglio incassi lordi mandato UNIQA Protezione - ramo danni	€ XXXXxxx
2) Portafoglio incassi lordi mandato UNIQA Upv - ramo vita	€ XXXXxxx
1) Portafoglio incassi lordi mandato UNIQA Previdenza - ramo vita	€ XXXXxxx
2) Portafoglio incassi lordi mandato UNIQA Salute - ramo danni	€ XXXXxxx
1) Portafoglio incassi lordi Mandati Tutela Legale / Assistenza	€ XXXXxxx
2) Portafoglio incassi lordi Mandato GenerTel - Ex La Venezia	€ XXXXxxx
	Portafoglio Complessivo Mandato principale € XXXXxxx
PluriMandato (ex decreti Bersani)*	
Dichiarare la somma dei portafogli di tutte le Mandanti in regime di plurimandato	
	Portafoglio incassi lordi
1) Portafoglio incassi lordi rami danni	€ XXXXxxx
2) Portafoglio incassi lordi ramo vita (premi ricorrenti e premi unici)	€ XXXXxxx
	Portafoglio Complessivo Plurimandati € XXXXxxx

* Non sono assicurabili le attività di Lloyd's Insurance Broker, Lloyd's Member Agents, e/o Lloyd's Names Agents, i mandati Coface, Atradius, Euler Hermes - in tali ipotesi, contattare Marsh

DICHIARAZIONI

L'Assicurato dichiara quanto segue:

- di aver preso visione del Fascicolo informativo relativo alla Convenzione RC Professionale nr. IFL0003934 GIA UNIQA / AIG Europe Ltd (costituito da: Condizioni contrattuali, Nota informativa, Glossario e fac simile modulo di adesione) e di voler aderire alla stessa in quanto le condizioni in essa contenute sono conosciute ed espressamente accettate dal contraente/assicurato.
- di aver preso visione delle informative: modulo 7AB, Informativa privacy.

Data e luogo _____ Firma dell'Assicurando _____

Clausole espressamente approvate

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, conscio che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione, dichiaro che i dati sopra riportati corrispondono al vero

Data e luogo _____ Firma dell'Assicurando _____

2. Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 1.2 Inizio e termine della garanzia Art. 4.6 Altre assicurazioni - Art. 4.11 Clausole relative alla Comunicazione Art. 4.12 Disdetta in caso di sinistro. Art. 4.14 Foro competente. Art. 4.15 Rinvio e scelta della legge. Art. 4.18 Nuove adesioni agenziali.

Data e luogo _____ Firma dell'Assicurando _____

IL PRESENTE MODULO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui non foste in grado di sottoscrivere anche solo una delle dichiarazioni di cui al presente modulo di adesione, siete invitati a contattare Marsh (Tel. 049/8285402) in quanto nessuna garanzia potrà decorrere.

SI RICORDA CHE NESSUN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SI INTENDERÀ PERFEZIONATO, OVVERO VALIDO ED EFFICACE, IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO E DI RICEZIONE DELLA MODULISTICA FIRMATA

AGENZIA/BROKER MARSH/PD COD. 9012

APPENDICE N 1 ALLA POLIZZA R.C. AGENTI DI ASSICURAZIONE N° IFL0003934

CONTRAENTE O ASSICURATO GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI UNIQA

Euro	premio netto	addizionali	imponibile	imposta	totale
Premio alla firma fino al 31.12.2011	€ 5.823,44	-	€ 5.823,44	€ 1.295,72	€ 7.119,16

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di procedere alla regolazione della presente polizza per il periodo dalle ore 00:00 del 01.01.2011 alle ore 24:00 del 31.12.2011 come da Allegato n° 1 alla presente appendice.

B) Alla firma della presente appendice l'Assicurato versa l'importo di € 7.119,16 quale premio per il periodo dalle ore 00:00 del 01.01.2011 alle ore 24:00 del 31.12.2011.

RIPARTO

RATA ALLA FIRMA

COMPAGNIA	QUOTA	PREMIO NETTO	IMPOSTA	TOTALE
Chartis Europe S.A.	75	€ 4.367,58	€ 971,79	€ 5.339,37
NUOVA MAA	25	€ 1.455,86	€ 323,93	€ 1.779,79
	100	€ 5.823,44	€ 1.295,72	€ 7.119,16

Fermo il resto

Emessa in Milano, il 06/11/2012
/pm

~~IL CONTRAENTE~~
Assicurativi UNIQA

~~LA SOCIETÀ~~
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

LA COASSICURATRICE

Il versamento dell'importo di € 7.119,16 è stato effettuato a mie mani

il 26/01/2012 in MARSH S.p.A.
Via S. Crispino, 114
35129 PADOVA



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

AGENZIA/BROKER MARSH/PD COD. 9012
 APPENDICE N 2 ALLA POLIZZA R.C. AGENTI DI ASSICURAZIONE N° IFL0003934
 CONTRAENTE O ASSICURATO GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI UNIQA

Euro	premio netto	addizionali	imponibile	imposta	totale
Premio alla firma fino al 31.12.2012	€ 24.539,88	-	€ 24.539,88	€ 5.460,12	€ 30.000,00

- A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto dalle ore 00:00 del 01/01/2012 alle ore 24:00 del 31/12/2012, con tacito rinnovo e alle condizioni tutte come in corso.
- B) Alla firma della presente appendice l'Assicurato versa l'importo di € 30.000,00# quale premio per il periodo dalle ore 00:00 del 01/01/2012 alle ore 24:00 del 31/12/2012.

RIPARTO

RATA ALLA FIRMA

COMPAGNIA	QUOTA	PREMIO NETTO	ADD.LI	IMPOSTA	TOTALE
CHARTIS EUROPE	75%	18.404,91	=====	4.095,09	22.500,00
MILANO ASS.NI NUOVA MAA	25%	6.134,97	=====	1.365,03	7.500,00
TOTALE	100%	24.539,88	=====	5.460,12	30.000,00

Fermo il resto

Emessa in Milano, il 18/04/2012
/pm

IL CONTRAENTE
Gruppo Intermediari
Assicurativi UNIQA

LA SOCIETÀ
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

LA COASSICURATRICE
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Divisione NUOVA MAA

Il versamento dell'importo di € 30.000,00 è stato effettuato a mie mani
il 29/03/2012 in

MARSH S.p.A.
Via S. Crispino, 114
35129 PADOVA



AGENZIA/BROKER MARSH/PD COD. 9012

APPENDICE N° 3 ALLA POLIZZA R.C. AGENTI DI ASSICURAZIONE N° IFL0003934

CONTRAENTE O ASSICURATO GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI UNIQA

Euro	premio netto	addizionali	imponibile	imposta	totale
Premio alla firma fino al 31.12.2012	€ 21.627,96	-	€ 21.627,96	€ 4.812,22	€ 26.440,18

- A) Di comune accordo tra le Parti, si conviene di procedere all'adeguamento della presente polizza per il periodo dalle ore 00:00 del 01/01/2012 alle ore 24:00 del 31/12/2012 come da Allegato 1.
- B) Alla firma della presente appendice il Contraente versa l'importo di € 26.440,18 quale premio per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012.

RIPARTO

RATA ALLA FIRMA

COMPAGNIA	QUOTA	PREMIO NETTO	ADD.LI	IMPOSTA	TOTALE
CHARTIS EUROPE	75%	16.220,96	====	3.609,16	19.830,12
MILANO ASS.NI NUOVA MAA	25%	5.407,00	====	1.203,06	6.610,06
TOTALE	100%	21.627,96	====	4.812,22	26.440,18

Fermo il resto


Emessa in Milano, il 17/05/2012

IL CONTRAENTE

LA COASSICURATRICE

LA SOCIETÀ
CHARTIS EUROPE S.A.
 Rappresentanza Generale per l'Italia


Il versamento dell'importo di € 26.440,18 è stato effettuato a mie mani il 29/03/2012 in


MARSH S.p.A.
 Via S. Crispino, 114 /
 35129 PADOVA





AGENZIA/BROKER MARSH/PD

COD. 9012

APPENDICE N° 5

ALLA POLIZZA

R.C. AGENTI DI ASSICURAZIONE

N° IFL0003934

CONTRAENTE O ASSICURATO GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI UNIQA


Euro	premio netto	addizionali	imponibile	imposta	totale
Premio alla firma fino al 31.12.2013	€ 24.876,25	-	€ 24.876,25	€ 5.534,96	€ 30.411,21

- A) Di comune accordo tra le Parti, si conviene procedere all'adeguamento del premio della presente polizza per il periodo dalle ore 00:00 del 01/01/2013 alle ore 24:00 del 31/12/2013 come da Allegato 1.
- B) Alla firma della presente appendice il Contraente versa l'importo di € 30.411,21 quale premio per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

Fermo il resto

Emessa in Milano, il 25/07/2013
/pm

IL CONTRAENTE

 GRUPPO INTERMEDIARI
ASSICURATIVI UNIQA

[Handwritten signature]

LA SOCIETÀ

AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

[Handwritten signature]

Il versamento dell'importo di € 30.411,21 è stato effettuato a mie mani
il 27/03/2013 in _____

MARSH s.p.a.
Via S. Crispino, 114
35129 PADOVA



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550362 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Reg. strata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.476



Elenco di rinnovo 2013 - RC Professionale - GIA UNIDA

Allegato 1 Polizza n. IRL0030324 - Aggiornato n. 5

Codice Agenzia	Ragione Sociale	Partita IVA / Codice Fiscale	Indirizzo	Città	CAP	PR	UNIGA Provisions - Inceas lordi al 31.12.2011	UNIGA UPV - Inceas lordi al 31.12.2011	UNIGA Previdenza - Inceas lordi al 31.12.2011	UNIGA Salute - Inceas lordi al 31.12.2011	Mandat Totale - Legale/Assicurazione - Inceas lordi al 31.12.2011	GenerTEL - Ex LA Venezia - Inceas lordi al 31.12.2011	Pluriincidenti - Inceas lordi al 31.12.2011 Premi Dannati	Pluriincidenti - Inceas lordi al 31.12.2011 Premi ricorrenza e premi unici	Premio copertura garanzia
0004	Olimpia Pasqual Villa Ass.Ni Snc	03679590287	Via Paolo Veronesi 2	Treviso	3110	TV	€ 2.484.875,60	€ -	€ 64.630,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 632,38
0005	Fivro Assicurazioni Srl	03630040271	Via Sarmasiva 36/2	Pesugnano	30028	VE	€ 1.048.000,00	€ 1,00	€ 15.000,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 485,75
0006	Papagni L. E. Penzioneri K. Snc	03541240287	Viale Iarico N. 44	Conegliano	31015	TV	€ 2.875.416,40	€ 11.529,79	€ 27.633,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 725,40
0008	Fontana Franco	0047740308	Via Bernbergo 9	Tarvisio	33018	UD	€ 1.556.479,00	€ -	€ 64.111,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 405,15
0010	S.A.F. Snc Di E. Sardo & C.	00619170327	Via Machiavelli, 28	Trieste	34132	TS	€ 1.272.516,53	€ 3.278,32	€ 21.796,56	€ 43.422,51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 335,25
0014	Antoniazzi Di Giorgio E Bruno Snc	03012860288	Viale Dalia Vitofo 220	Vibonno Veneto	31029	TV	€ 721.412,76	€ 3.899,18	€ 2.055,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0015	Assicurazioni Cardello Snc	03071850281	Via S. Pio X, 108	Castelfranco Veneto	31033	TV	€ 1.261.659,00	€ 5.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 319,87
0016	Paludetto Mauro	00545200283	Via Roma	Motta Di Livento	31045	TV	€ 749.916,03	€ 8.321,52	€ 4.621,79	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0017	Franco Nerio Assicurazioni Snc	02877400271	Via Gioberti, 4/A	Spinea	30038	VE	€ 1.757.785,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 439,45
0018	Erosi Snc Di Remondino Bonomo & C.	01699780300	Via Caspoglio 57	Buja	33030	UD	€ 1.171.759,23	€ 9.356,90	€ 147.718,87	€ -	€ 5.027,00	€ -	€ -	€ -	€ 333,47
0019-028-040	Asiagio S.R.L.	01075960318	Corso G. Verdi N. 10	Corchis	34170	GO	€ 4.050.000,00	€ 9.545,43	€ 226.198,25	€ 4.426,60	€ -	€ -	€ 23.111,79	€ -	€ 1.272,54
0020	Serenetto Carlo	01698500285	Piazza Rizzo, 25/8	Clesco	31046	TV	€ 1.526.000,00	€ 19.500,00	€ 190.000,00	€ 5.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 434,93
0022	Fambri Roberto	02124610306	Via A.G. Caravanzani 1/3	Chivasso Dei Friuli	33043	UD	€ 920.470,00	€ 5.933,08	€ 24.941,37	€ -	€ 19.598,00	€ 500,00	€ 9.217,00	€ -	€ 442,79
0025	Roberto Rallo	01495060598	Via Menotti 25	Casarsa Della Dolcità	33072	PN	€ 700.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ 400,00
0026	Giustino Fullon & C. Snc	02105470274	Piazza Trevisan 2	San Donà Di Piave	30027	VE	€ 2.057.220,12	€ 36.810,73	€ 80.578,61	€ -	€ -	€ 21.319,87	€ -	€ -	€ 547,23
0031	Diamallo Snc Di De Silvestro Mario & C.	01008370254	Via Xx Settembre, 9	Pieve Di Cadore	32044	BL	€ 960.000,00	€ 10.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ -	€ 13.000,00	€ -	€ -	€ 249,75
0044	Baren Fulvio	00911410298	Corso Del Popolo 335/C	Revigo	45100	RO	€ 2.068.836,00	€ -	€ 64.523,69	€ -	€ -	€ 17.327,89	€ -	€ -	€ 534,87
0045	Ferraro Roberto	01638810241	Via San Domenico Savio, 2	Romano Dossalbo	36060	VI	€ 1.959.462,90	€ 13.639,12	€ 126.376,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 309,73
0046	Corotti Marco	01680250301	Via S. Antonio 82/4	Tricostimo	33019	UD	€ 1.402.916,51	€ 7.855,87	€ 21.375,43	€ -	€ 80.708,20	€ -	€ 8.992,97	€ -	€ 578,21
0047	Bevilacqua Gianluca	02477240242	Via Trento 134	Arzignano	36071	VI	€ 142.992,18	€ -	€ 2.593,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0049	Tesarello Luana	01144630298	P.La Kennedy 082/8	Lendinara	45026	RO	€ 1.744.713,00	€ -	€ 36.528,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 447,44
0052	Duman Alessandro	00620940252	Via Patis Bordone 08	Talibon Agordino	32027	BL	€ 446.814,44	€ -	€ 2.500,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0053	Brescia Srl Agenzia Pluriincidenti Di Assicurazioni	03249300175	Via San Rocco N.49	Brescia	25123	BS	€ 2.010.046,44	€ 4.544,71	€ 236.159,29	€ 245.947,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 624,20
0057	Rancoli E Neva Assicurazioni Srl	02247760164	Piazzola S.Paolo,25	Bergamo	24128	BG	€ 943.203,37	€ 627,90	€ 45.701,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 247,38
0055 - 8954 - 0828	T&T Assicurazioni Snc Di Tonco Michele & C.	03053240285	Via Guizza, 79	Piedova	35125	PD	€ 2.132.780,77	€ 1.982,58	€ 113.741,40	€ 13.187,74	€ 27.300,86	€ -	€ 486.520,40	€ -	€ 772,24
0066	S.A.R.I.P. S.A.S. Di Incudini Claudio & C.	01603070200	Via Pascheria 22	Mantova	46100	MN	€ 619.396,40	€ 517,37	€ 3.620,34	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0070	Tornato Assicurazioni Snc	03816570281	Piazza Vittorio Emanuele II 15	Pieve Di Sacco	35026	PD	€ 2.244.454,64	€ 1.681,18	€ 24.942,73	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 567,77



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
 Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550362 - REA Milano n. 1696051
 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Reg. strata in Inghilterra a rel Gates con il numero 01486260
 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.476



Elenco di rinnovo 2013 - RC Professionale - GIA UNIOA

Codice Agenzia	Ragione Sociale	Partita IVA / Codice Fiscale	Indirizzo	Città	CAP	PR	UNIOA - Protezione - Incassi lordi al 31.12.2011	UNIOA UPV - Incassi lordi al 31.12.2011	UNIOA - Previdenza - Incassi lordi al 31.12.2011	UNIOA Solite - Incassi lordi al 31.12.2011	Mercedi Tutelo - Legale/Assistenza - Incassi lordi al 31.12.2011	GenerTEL - Ex LA Venezia - Incassi lordi al 31.12.2011	Plurimandat - Incassi lordi al 31.12.2011 (Rami Danni)	Plurimandat - Incassi lordi al 31.12.2011 - Rami Viti (premi rimborsati e premi unici)	Premio copertura garanzia
0072	Gabin Avanza	01646820064	Corso Cenzo Camerini N. 16	Alessandria	15121	AL	€ 113.714,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0074	H & S Crascetti S.R.L.	02807430216	Via Milano 748	Bolzano	39100	BZ	€ 952.506,00	€ 1,00	€ 1.135.345,00	€ 464.381,00	€ 36.755,00	€ 1,00	€ 200.000,00	€ 10.000,00	€ 843,25
0078-6139-0846	Dore Miralis	01208140465	Corso Garibaldi 124	Viterbo	55049	LT	€ 37.837,00	€ -	€ 1.099,00	€ 13.162,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0077	Sicumar Sas	03950330287	Piazza Sacro Cuore 31	Abano Terme	35031	PD	€ 1.300.000,00	€ 2.760,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 327,19
0081	07581180012 Chialvo Roberto	07581180012	Piazza Vittorio Veneto 20	Bolzano	10092	TO	€ 300.000,00	€ -	€ 11.800,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ -	€ 400,00
0088	Novava Srl	02690700129	Via Teresa Casati Confalonieri 1	Varese	21100	VA	€ 636.364,28	€ -	€ 820.074,99	€ -	€ 34.756,09	€ -	€ 204.214,89	€ 11.042,37	€ 522,50
0090-4083-2885	Centro Assicurativo P.I. Di. Sas	03066640982	Via Diacono 5	Milano	20153	MI	€ 71.218,00	€ -	€ 4.890,00	€ 18.550,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0091	Papa Bonofonio	01443390449	Via Genova, 8	Falignano	63084	AP	€ 642.604,03	€ -	€ 177.889,05	€ 5.570,00	€ 4.153,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0096	E.L.M. Consulting	13431090151	Via Poletta 16	Milano	20141	MI	€ 574.224,00	€ -	€ 39.900,87	€ 175.501,00	€ 60.573,37	€ -	€ -	€ -	€ 213,30
0112	E.I.M. Formation Italian Managers Srl	02913550596	Via Roma 41	Caserta Di Lattina	04012	LT	€ 1.315.000,00	€ -	€ 1.000.000,00	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 591,75
0119	Guizzo Massimo	02904800248	Via Nervata Vicentina 2	Vicenza	36100	VI	€ 754.719,81	€ -	€ 92.638,66	€ 3.206,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 212,62
0123-7123-11069	Contabili Insurance Servizio Srl	05452611006	Via Dei Martiri Tiburtini 534	Roma	00157	RM	€ 393.165,00	€ -	€ 12.663,00	€ 7.994,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0124	Mangioli Domenico	00612570649	Via Circumvallazione 108	Avellino	83100	AV	€ -	€ -	€ 198.967,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0124	Asigato Srl	01241310117	Via San Bernardino 103/5	La Spezia	19126	SP	€ 2.021.070,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 505,27
0125	Ass.Fin.Uno Sas	01515690546	Via Dante Alighieri 19/A	Città Di Casale	09012	PG	€ 229.824,01	€ -	€ 4.165,07	€ 13.422,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0126-7126	Doria Milano	00663630196	Via Piana, 101	Voghera	27056	PV	€ 468.854,33	€ -	€ 44.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0133	Assistelo Portofid Snc	01707890388	Via Di Romazze, 91/A	Cenico	44042	FE	€ 200.000,00	€ -	€ 16.000,00	€ 3.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 200,00
0135	Carbagnuci Fabio	02432690604	Via Corfano, 11	Guarano	03016	FR	€ 1.625.170,11	€ -	€ 16.148,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 412,58
0137	Vennasalone S.R.L.	03177900244	Via Cor Del Luogo 4C	Bolzano Vicentino	36050	VI	€ 810.000,00	€ -	€ 9.260.000,00	€ 27.000,00	€ -	€ -	€ 220.000,00	€ -	€ 2.794,25
0139	Asistoma Srl	03440261005	Piazza Vulture 10	Roma	00141	RM	€ 417.000,00	€ -	€ 99.000,00	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 400,00
0140	Di Virgilio Srl	02200759691	C.Sa Tronto E Trieste, 43	Lanciano	66034	CH	€ 876.988,36	€ -	€ 585.895,25	€ 7.900,00	€ 16.692,56	€ -	€ 1.303.012,92	€ -	€ 897,52
0145	Oi Pinto Chiro Assicurazioni Sas	02293900696	Via Olimpia, 95	Fermo	04019	LT	€ 1.061.613,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 288,40
0155	Alfredo Rosati E Micholo Mannino S.N.C.	01643210303	Via G. Emmeo, 8	Tolmezzo	33028	UD	€ 2.895.359,31	€ 22.740,31	€ 33.907,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 739,25
0165	Poyone Assicurazioni Sas	01847560990	Via Strappa 204 R	Genova	16165	GE	€ 1.034.613,84	€ -	€ 213.276,24	€ 652.292,06	€ 16.194,07	€ -	€ 284.233,45	€ 50.983,82	€ 652,94
0166	Orta Antonio	06160260722	Viale Giovanni XXIII N.32	Bari	70124	BA	€ 163.245,79	€ -	€ 1.262.183,23	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 357,51
0170-9995-2973	Unipa Intermediazioni Srl	04367520964	Via Cernaia 26	Milano	20132	MI	€ 483.650,44	€ -	€ 10.269.222,10	€ 841.107,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.892,25
0172	Ludi Sas Di Arnaluis Ciccone E C.	02531301204	Via Dei Minconi 315	Casoli San Pietro Terme	40024	BO	€ 717.117,15	€ -	€ 17.049,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0177	Vicini Giuseppe E Ziviani Renato Snc	00321540431	Via Colombo, 124	Civitavecchia Marche	62012	MC	€ 989.047,82	€ -	€ -	€ 569,75	€ -	€ -	€ 2.016.465,51	€ 70.054,36	€ 764,04



AIG Europa Limited Rappresentanza Generata per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
 Tel: +39 02 36901, Fax +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550362 - REA Milano n. 1899051
 Sede Secondaria di AIG Europa Limited - Reg. Strata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



Elenco di rinnovo 2013 - RC Professionale - GIA UNIOA

Codice Agenzia	Regione Sociale	Partita IVA / Codice Fiscale	Indirizzo	Città	CAP	PR	UNIOA Provezioni - Inceasi lordi al 31.12.2011	UNIOA LPV - Inceasi lordi al 31.12.2011	UNIOA Previdenza - Inceasi lordi al 31.12.2011	Mandatì Tutela Legale/Assistenza - Inceasi lordi al 31.12.2011	GenovTEL - Ex LA Venezia - Inceasi lordi al 31.12.2011	Plurimandatì - Inceasi lordi al 31.12.2011 - Rami Vite (premi ricorrenti e premi unici)	Premio copertura garanzia
0180	Piemonte Francese	PRSFNC698M14	Via Ticeto N.2	Fornia	04023	LT	€ 1.039.163,37	€ -	€ 1.300,88	€ -	€ -	€ -	€ 272,77
0181	Rizzo Antonio	02325503044	Via F. Crapi N°88	Agrigento	92100	AG	€ 177.454,00	€ -	€ 288.300,60	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0182	Di Marco Sergio	04481770520	Via Piloa De Maresiglia, 21	Palermo	90149	PA	€ 75.753,37	€ -	€ 71.843,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0184	Fregaglia Domenico	03451930873	Viale A. De Gasperi, 111	Adriano	95024	CT	€ 12.264,00	€ -	€ 966.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 242,09
0187-7009-11033	Duemme Capit S.A.S. Di Michele Capit & C.	000362301004	Via Oliveto Malagodi 11	Roma	00157	RM	€ 701.597,42	€ -	€ 109.320,86	€ 2.970,00	€ -	€ -	€ 403,61
0190	La Gamba Umberto Sergio	03546360713	Via Casigliano, 67	Foggia	71121	FG	€ 37.653,92	€ -	€ 1.767,75	€ -	€ -	€ 112.285,79	€ -
0192	Trofeo Sas Di Fomoso Tullio & C.	03456120249	Via Macromonta, 97B	Alto Di Montecchio Magliaro	36075	VI	€ 630.276,41	€ -	€ 15.136,54	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0193	Buttafoco Fabio	03677390016	Corso Adriatico 6/B	Torino	10129	TO	€ 170.763,22	€ -	€ 4.905,15	€ 17.676,00	€ -	€ -	€ 200,00
0195	Como Roberto	02076130966	Via Italia, 28	Monza	20900	MB	€ 630.722,12	€ -	€ 14.296,03	€ -	€ -	€ -	€ 221,12
0197	Conas Srl	02223120807	Via Tiburtina 69	Frosinone	03100	FR	€ 600.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0199	Campagna Antonio	09216391005	Via Cantaloni 21	Pomezia	00040	RM	€ 26.716,69	€ -	€ 8.126,89	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0202	SR Assicurazioni Srl	0166500433	Località Torre Del Parco	Cumioino	52032	MC	€ 645.442,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400,00
0203	Solo Sas Di Lauribino Annunziata & C.	04540270651	Via Fucilli 9	Nasosa Inferiore	84014	SA	€ 70.000,00	€ -	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 400,00
0207	Canidaf Sas	03336610401	Via Padre Tusi 308	Santarcangelo	47822	RN	€ 210.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0208	Ineas Srl Studio Di Assicurazioni	01623703932	Viale Marconi 18	Perdonno	33170	PN	€ 2.568.111,05	€ -	€ 6.809,57	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 200,00
0210	Fuel Group Srl	01409230552	Via Carlo Goldoni, 41	Torri	05100	TR	€ 366.000,00	€ -	€ 137.000,00	€ 41.000,00	€ -	€ -	€ 641,23
0214 - 0590	Caravatta Antonio	02039230780	Piazza Matteotti, 32	Acri	87041	CS	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0218-4078	Tolacca Domenico Maria	01935700764	C.Da Torretta 21/D	Potenza	85100	PZ	€ 18.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0224	Trofeo Sas Di Fomoso Tullio & C.	03456120249	Via Garibaldi 24	Thiene	36016	VI	€ 2.707.288,33	€ 21.204,45	€ 192.197,79	€ 2.137,56	€ -	€ -	€ 933,09
0235-9606	Paolo Monica	03149180790	Via Marconi Traversa Perrone 15	Lamezia Terme	89046	CZ	€ 110.000,00	€ -	€ 91.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0236-3176	Consul Pm Rg Di Primavera Rilano Aldo	02667490306	Via Lerone, Traversa Biello N.1	Roggio Calabria	89129	RC	€ 12.436,00	€ -	€ 306.963,42	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0240	Cruellier Maurizio	04175660828	Via Abruzzi 98	Palermo	90144	PA	€ 746.646,49	€ -	€ 162.904,17	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0241	Fast & Fas Srl	06271500722	Via Danilo Manin 15	Sommichelone Di Bari	70010	BA	€ 40.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 425,39
0242-3813	Rinaldi Michelo	06566840722	Via Michele Mengotti 54	Bari	70123	BA	€ 16.299,00	€ -	€ 34.942,09	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0253-3698	Manco Giuseppe	01123700906	Via Palla Di Carro 157/A	Susari	07100	SS	€ 6.816,00	€ -	€ 33.672,24	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0257	Capozucca Irene	01423900433	C.So Garibaldi 308	Civitanova Marche	62012	MC	€ 900.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0258	Call Srl	02211710307	Piazza Studio Sud N. 2/C	Roggio Calabria	89129	RC	€ 126.661,88	€ -	€ 74.131,70	€ -	€ -	€ -	€ 400,00
0265	Lo Vento Giovanni	00794510826	Viale Campania 47	Palermo	90144	PA	€ 49.772,00	€ -	€ 71.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
 Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550362 - REA Milano n. 1996051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118 476



Bilancio di rinnovo 2013 - RC Professionale - GIA UNIOA

Codice Agenzia	Regione Sociale	Partita IVA / Codice Fiscale	Indirizzo	Città	CAP	PR	UNIOA - Proiezione - Incassi lordi al 31.12.2011	UNIOA UPV - Incassi lordi al 31.12.2011	UNIOA - Previdenza - Incassi lordi al 31.12.2011	UNIOA Salute - Incassi lordi al 31.12.2011	Mandatì Tutela Legale/Assistenza - Incassi lordi al 31.12.2011	GenerTEL - Ex LA Venezia - Incassi lordi al 31.12.2011	Plurimandatì - Incassi lordi al 31.12.2011 Ramli Danilì	Plurimandatì - Incassi lordi al 31.12.2011 - Ramli Vito (prevali ricorrendo e premi unici)	Premio copertura garanzia
0272	Montesummano Sas	01439750650	Via Piave N. 13	Montebelluna	50010	CL	€ 65.025,00	€ -	€ 270.807,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0275	Biri Michele	01121950503	Via Della Repubblica, 146	Caserta	60021	PI	€ 347.442,00	€ -	€ 1.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0276	Giulia Snc	01981060597	Via Della Repubblica 24	Chitrosocietana	01033	VT	€ 1.150.000,56	€ -	€ 18.983,50	€ 18.461,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 286,36
0277	Treffe Sas Di Formosa Tullio & C.	00456102048	Via Romana Rompatò, 7	Schio	38015	VI	€ 909.428,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 227,36
0278	Menghini Giacomino	01524603073	Via G. Marconi 30/A	Ladispoli	33053	LD	€ 1.981.170,00	€ -	€ 67.110,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 612,07
0287	Poggese Servizi Assicurativi Sas	02550600346	P. Le Baccalocchio, 9/B	Parma	43126	PR	€ 500.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0290-4035	Luone Alberto	01842420038	Via Cosaro Battelli 140	Messina	98123	ME	€ 83.123,00	€ -	€ 272.816,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0299	Edg Assicurazioni & Finanza Srl	02229110743	Via Biadical 165/B	San Piero Vomitorio	72027	BR	€ 36.708,00	€ -	€ 25.500,08	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0303	Gargiulo Michelangelo	03874411211	Via S. Margherita, 17	Plano Di Sorrento	80063	NA	€ 16.576,00	€ -	€ 280.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0315	Rubo Srl	05734390525	Via G. Seldi N.62	Palermo	90144	PA	€ 54.445,00	€ -	€ 145.172,00	€ -	€ -	€ 1,00	€ -	€ -	€ 400,00
0327	Assariato Di Viviani Lorenzo E C.	05411810484	Viale Della Repubblica 57	Sesto Fiorentino	50019	FI	€ 937.741,00	€ -	€ -	€ 15.594,00	€ -	€ -	€ 227.964,00	€ 10.013,00	€ 436,32
0335-7035-04165	Assicuratori Associati Snc Di Assunta E Battista	01944360882	Via Tommaso Da Colano 7	Pescara	66127	PE	€ 303.983,25	€ -	€ 861.497,68	€ 17.594,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 253,02
0337	Clampato Agostino	02103800992	Viale Giovanni Bovio 58/A	Torino	64100	TE	€ 420.351,00	€ -	€ 39.000,00	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0350-4204	Orero Giovanni	03773310713	Via Gianfranco Bruno 36	Apricoma	71011	FG	€ 47.097,66	€ -	€ 434.825,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0363	Zelli Francesca	01775890187	Viale V. Emanuele N. 14	Pavia	27100	PV	€ 280.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0367	Chianca Maurizi & C. Sas	01546394937	Via Ciomenna 18	Macerata	62100	MC	€ 450.000,00	€ -	€ 34.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0372	Financial Services Sas Di Tiziano Maria Lucia & C.	01426170950	Via L. De Crocchio - Galliera Impollente	Lanciano	66034	CH	€ 308.150,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 400,00
0377	Vannelli Fabio	07916831006	Piazza Palomba 2	Azzio	00042	RM	€ 230.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0486	Immuozzi Marco	01042730870	Via Paltingiani, 47/49	Rieti	02100	RI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0404	Cucinotta Mario	02228420167	Via Vittorio Emanuele II 33/35	Bigliano Gm D'India	24053	BG	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0430	Caldorini Sri	05940430969	Via Kennedy 5	Clusano	20633	MB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0513-171-7326-306	Punte Service Srl	02792720809	Via Maitteoli, 17	Siderno	89048	RC	€ 150.000,00	€ -	€ 1.500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400,00
0528	Scapano Maria	07332120639	Via Francesco Veronesi N. 4	Napoli	80128	NA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0639	Top Ariva	02576020610	Via Michelangelo 87	Aversa	81031	CE	€ -	€ -	€ 92.425,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0641	Consulting S.R.L.	02409440738	Via Umbino 165/A	Torino	74121	TA	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0659	Domenico Francesco Pietro	02457070785	Via Nazario Sauro S.S. 19 N°49	Margano	87050	CS	€ -	€ -	€ 84.638,41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0664	Intavolo Luigi	05029661217	Via Giuglianti 33	San Giuseppe Vesuviano	80047	NA	€ -	€ -	€ 14.253,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0669	D'Amaro Giovanni	05963980650	Via Mosella, 7	Angri	84012	SA	€ 21.259,00	€ -	€ 552.125,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
 Tel. +39 02 369011, Fax +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550362 - REA Milano n. 1995051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



Elenco di rinnovo 2013 - RC Professionale - GIA UNIOA

Codice Agenzia	Ragione Sociale	Partita IVA / Codice Fiscale	Indirizzo	Città	CAP	PR	UNIOA - Protezione - Incassi lordi al 31.12.2011	UNIOA UPV - Incassi lordi al 31.12.2011	UNIOA - Previdenza - Incassi lordi al 31.12.2011	UNIOA Salute - Incassi lordi al 31.12.2011	Mandatì Tutelo Legale/Assistenza - Incassi lordi al 31.12.2011	GenerTEL - Ex LA Venezia - Incassi lordi al 31.12.2011	Plurimandatì - Incassi lordi al 31.12.2011 (Rami Dama)	Plurimandatì - Incassi lordi al 31.12.2011 - Rami Vita (premi ricorrenti e premi unici)	Premio copertura garanzia
0583	Napolianno Scavia	07072391217	Via San Tommaso D'aquino 67	Napoli	80133	NA	€ 5.000,00	€ -	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 201,25
0600	Locono Antonio	03413790712	Via Diaz, 16	Trinitapoli	76015	BT	€ -	€ -	€ 165.989,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0607	Goratti Carlo	GRTGR059A24 C359K	Via Rediffini, 31	Camerino	62032	MC	€ -	€ -	€ 84.986,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0610	Aniello Carmelo	03807940978	Via Gramsci, 72	Clivio	95014	CT	€ -	€ -	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
0626	Carciolo Enrico	03376720266	Via S. Pio X, 106	Catanzaro	31033	TV	€ -	€ -	€ 14.947,89	€ -	€ 14.501,36	€ -	€ 131.337,25	€ -	€ 400,00
1223-237	Giampollo Assicurazioni Ssa & C. Di Emma Giampollo	02519041210	Via Alcide De Gasperi N. 43	San Giorgio A. Crignano	80046	NA	€ 27.706,00	€ -	€ 1.075.232,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 276,73
2211	Fidella Srl	11947790168	Via Mario Pagano 46	Milano	20145	MI	€ -	€ -	€ -	€ 69.097,00	€ -	€ -	€ 254.403,00	€ -	€ 400,00
3218	Princ Ass.Nl Sns	10342370151	Via Dante 4/5	Comasco S/L Naviglio	20083	MI	€ 553.257,57	€ -	€ 15.262,95	€ -	€ -	€ -	€ 14.281,31	€ -	€ 400,00
3251	Ferro Franco	01287600789	Via Dei Tigli	Montate Uffugo	87040	CS	€ -	€ -	€ 27.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
3066	Pirro Maria Rosaria	06172680725	Via Cargino 38	Altamura	70022	BA	€ 5.419,00	€ -	€ 478.169,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
3596	Bonaccorso Meritino	02966760325	Via Mariano Stabile 6	Palermo	90139	PA	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
3804	Adler Group Srl	02967540284	Via Colosine 2/B	Vercina	37196	VR	€ 805.000,00	€ -	€ 3.900.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 1.800.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.300,00
3785	Costo Paolo	02172040780	Corso Luigi Fern 158/r	Cosenza	87100	CS	€ -	€ -	€ -	€ 458.064,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
3803	U.L.N. Life Spa	07203000631	Via G. Filangieri 21	Napoli	80121	NA	€ 180.593,36	€ -	€ 606.909,01	€ 53.848,00	€ 1,00	€ 1,00	€ -	€ 356.000,00	€ 410,34
3942	Carnizzi Nicolò	01742110818	Via Maurizio Ascoli N. 23	Santa Ninfa	91029	TP	€ -	€ -	€ 90.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
3858	Dpa Prof. Schwane Aus. Sns	01282140862	V. Lo Dalla Regione 87/D	Caltanissetta	93100	CL	€ -	€ -	€ 61.078,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
3886	Dlogone Srl	02763470794	Via Martiri Di Cosenza 1844, N.10	Canicchio	86100	CZ	€ -	€ -	€ 132.115,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
3955	Assileam Di Leone Bilingio E.C S.A.S.	02261070813	Via Giordano, 113	Alcamo	91011	TP	€ -	€ -	€ 170.647,31	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
4032	Fianile Angelo	05945300821	Corso Dei Mille 972	Palermo	90123	PA	€ -	€ -	€ 168.770,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.906.000,00	€ -	€ 1.536,50
4046	Ludranelli Giovanni Carlo	07447700539	Via San Tommaso D'aquino 38	Napoli	80133	NA	€ -	€ -	€ 330.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
4112	Pras Company Srl	05655430321	Via Mariano Stabile N. 81	Palermo	90139	PA	€ -	€ -	€ 2.875,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
4179	Prometeo Sns	02044140616	Via Formico, 121	Caserta	81110	CE	€ -	€ -	€ 6.962,79	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
4193	Dpa Assicurazioni	06695601009	Via Carlo Montemonte 33	Roma	00168	RM	€ -	€ -	€ 5.030,79	€ -	€ -	€ -	€ 3.036,58	€ -	€ 400,00
4199	Masucci Giacomo	04704230723	Carone San Francesco 11	Biscoglio	79011	BT	€ -	€ -	€ 20.500,00	€ -	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
4229	Cipollaro Pietro	07167161211	Via Francesco Clua 64	Napoli	80127	NA	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
4232	Assilin S.R.L.	02204530532	Via Delle Arme N. 304	Torricchia	04019	LT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.196.447,00	€ -	€ 499,51
5221	Gmi Assicurazioni Snc	06629770285	Via Gozzi 12	Casigliano	31015	TV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
5409	Mendonza Denis & C Snc	015856510934	Via Nuova 12	Meduno	33092	PN	€ 480.000,00	€ 48.000,00	€ 60.000,00	€ 140.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
 Tel. +39 02 36901, Fax +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550362 - REA Milano n. 1995051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Reg. strata in Inghilterra e nei Paesi Bassi con il numero 01486260
 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.476



Codice Agenzia	Regione Sociale	Partita IVA / Codice Fiscale	Indirizzo	Città	CAP	PR	UNIOA - Proiezione - Incassi lordi al 31.12.2011	UNIOA UPV - Incassi lordi al 31.12.2011	UNIOA - Presidenza - Incassi lordi al 31.12.2011	UNIOA Salute - Incassi lordi al 31.12.2011	Mandatari Tutela Legale/Assistenza - Incassi lordi al 31.12.2011	Gener/TEL-Ex - LA Venezia - Incassi lordi al 31.12.2011	Piurimandatari - Incassi lordi al 31.12.2011 (Danni)	Piurimandatari - Incassi lordi al 31.12.2011 (Rim) - Via (premi) ricorrendo e premi unici)	Premio copertura garanzia
6036	Callari Lidia	01660300896	Via Tripoli N 23	Siracusa	96100	SR	€ -	€ -	€ 85.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
7148	Fuolen Srl	08740461002	Via Delle Roselle, 14	Avolio	00042	RM	€ 321.037,62	€ -	€ 939.726,91	€ 142.279,46	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300,76
in assegnazione	Multiphas Srl	12117571005	Viale Michelangelo 4	Roma	00162	RM	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ -	€ 1,00	€ -	€ 400,00
in assegnazione	Palazzo Giovanna	01660280702	P.Zza A.D'Isidoro, 16	Campobasso	86100	CB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
in assegnazione	Laura Chiarli	03272150545	Via Dei Mugnai, 1/A	Ascoli	06031	PG	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
in assegnazione	Pioletti Anna	06875590498	Via Corridori 17/R	Firenze	50134	FI	€ 139.470,00	€ -	€ 24.545,00	€ 8.287,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
in assegnazione	Nuzera Lorenzarda	02708080005	Via Raggio Calabria N.10	Mellito Di Porto Salvo	89063	RC	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 200,00
TOTALE 2013:															
€ 55.411,21															
PREMIO MINIMO 2013:															
€ 25.000,00															
PREMIO DI ADEGUAMENTO 2013:															
€ 30.411,21															



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
 Tel: +39 02 36904, Fax +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037650362 - REA Milano n. 1892051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.476